

STATUTO UNIONE SPORTIVA ACLI APS (US ACLI APS)

UNIONE SPORTIVA ACLI APS (US ACLI APS)

NATURA E FINALITA'

NATURA

ART. 1

1. L'Unione Sportiva Acli Aps è un Ente di promozione sportiva, Ente di promozione sportiva Paralimpica, Associazione di promozione sociale, Rete associativa di Terzo settore e Associazione con riconosciute finalità assistenziali, ricreative e culturali. Per ogni atto o comunicazione interna ed esterna, la denominazione sociale può essere contratta nell'acronimo US ACLI Aps. È promossa dalle ACLI Aps e ha durata illimitata. L'US Acli Aps opera senza fini di lucro e organizza uomini e donne di ogni età, condizione sociale e nazionalità, con un'attenzione particolare ai lavoratori, alle persone più esposte a rischi di emarginazione fisica e sociale ed alle loro famiglie. L'associazionismo sportivo, attivo nelle ACLI Aps sin dalla loro costituzione, è stato formalizzato dall'Assemblea nazionale del 1963 e statutariamente organizzato come US Acli Aps dal Consiglio nazionale delle ACLI nel 1969.

2. L'US Acli Aps è riconosciuta:

- a) dal CONI quale Ente di Promozione Sportiva, ai sensi del DPR n° 530 del 2 agosto 1974, con delibera del Consiglio nazionale CONI del 24 giugno 1976 e delle successive conferme conseguenti alle modifiche legislative;
- b) dal CIP quale Ente di Promozione Sportiva Paralimpica, secondo quanto deliberato il 31 maggio 2012 ai sensi dell'art. 6 comma 4 lett. c), e artt. 26 e 27, dell'allora vigente Statuto;
- c) dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali, quale Associazione di Promozione Sociale e Rete associativa di Terzo settore, ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 35, 4 e 41 del decreto legislativo 3 luglio 2017 n. 117 e successive modificazioni e integrazioni;
- d) dal Ministero dell'Interno qual Ente Nazionale a Finalità assistenziali, ricreative e culturali (D.M. n. 557 del 7 aprile 2011).

3. In armonia con i principi fondamentali del CONI, l'US Acli Aps è retta da norme statutarie e regolamentari ispirate al principio di partecipazione all'attività sociale da parte di tutti gli associati a condizioni di uguaglianza e pari opportunità.

4. Il marchio US Acli Aps, regolarmente registrato, e la denominazione Unione Sportiva Acli Aps, sono di esclusiva titolarità dell'US Acli Aps nazionale e possono essere utilizzati esclusivamente dai Comitati territoriali US Acli Aps, dalle associazioni affiliate e convenzionate e dagli altri soggetti secondo quanto disposto dal Regolamento nazionale.

FINALITÀ

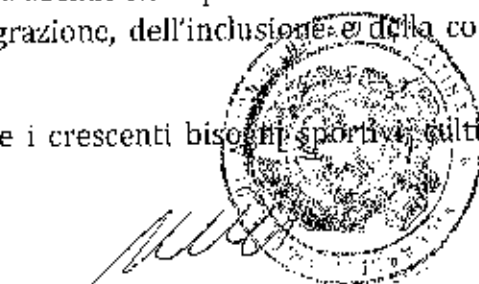
ART. 2

1. L'US Adli Aps, persegue, senza scopo di lucro, finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, a favore dei propri associati, delle loro famiglie e dei terzi (singoli e comunità), mediante lo svolgimento, in via principale, di una o più attività di interesse generale previste dall'art. 5 del D.Lgs. n. 117/2017 avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati. L'Associazione, inoltre, in virtù del riconoscimento a livello costituzionale (art. 33) del valore educativo, sociale e di promozione del benessere psicofisico dell'attività sportiva, persegue senza scopo di lucro anche finalità di tipo educativo.

Opera in coerenza con il radicamento evangelico e l'impegno educativo e sociale delle ACLI Aps e nel rispetto dei dettati legislativi. Non sono previste limitazioni con riferimento alle condizioni economiche e discriminazioni di qualsiasi natura in relazione all'ammissione degli associati, non è previsto il diritto di trasferimento, a qualsiasi titolo, della quota associativa o il collegamento, in qualsiasi forma, della partecipazione sociale alla titolarità di azioni o quote di natura patrimoniale. Il numero degli associati non può essere inferiore a sette persone fisiche o a tre associazioni di promozione sociale pena, salvo richiesta di iscrizione in un'altra sezione, cancellazione dal Registro unico nazionale del Terzo settore in caso di mancata integrazione entro un anno.

2. L'US Adli:

- a) promuove attività sportive, fisiche, ludiche e motorie, comprese quelle paralimpiche, a natura dilettantistica con finalità formative, didattiche, ricreative e culturali, ancorché con modalità competitive atte a migliorare la qualità della vita di tutti i cittadini;
- b) finalizza le proprie iniziative alla socializzazione, alla maturazione di una coscienza critica, al discernimento etico, all'esercizio delle responsabilità e all'espressione della dignità della persona umana;
- c) collabora con altre esperienze sportive, forze sociali ed Istituzioni per migliorare le leggi, le normative e gli interventi pubblici in materia di sport;
- d) favorisce la crescita spirituale degli associati, avvalendosi del sostegno pastorale richiesto alle comunità ecclesiali ai vari livelli, promuovendo il dialogo interreligioso;
- e) educa ad un positivo rapporto con la natura ed alla valorizzazione del patrimonio artistico ed ambientale;
- f) promuove attività interculturali ed interetniche quali occasioni di educazione alla convivenza con persone di culture diverse, alla cooperazione internazionale ed alla pace;
- g) sostiene i valori educativi dello sport e il ruolo sociale nella promozione di una cultura dei diritti, della legalità, della solidarietà, dell'integrazione, dell'inclusione e della coesione sociale;
- h) promuove e organizza servizi per soddisfare i crescenti bisogni sportivi, culturali e sociali degli iscritti e della collettività;



i) promuove la formazione e l'aggiornamento in ambito sportivo e motorio, organizzando attività rivolte ai dirigenti, ai tecnici agli operatori ed agli educatori;

j) opera per la valorizzazione e l'ampliamento del patrimonio di impianti sportivi pubblici e privati, attraverso interventi di adeguamento ai reali bisogni di ogni realtà territoriale e la promozione di forme di gestione diretta.

2. Tali funzioni sono svolte nel rispetto dei principi, delle regole e delle competenze del CONI, delle Federazioni Sportive Nazionali e delle Discipline Sportive Associate nonché, per quanto attiene l'attività paralimpica, del CIP, delle Federazioni Sportive Paralimpiche, delle Federazioni Sportive Nazionali Paralimpiche, delle Discipline Sportive Paralimpiche e delle Discipline Sportive Associate Paralimpiche.

3. La titolarità dell'organizzazione e dello svolgimento delle attività sportive fa capo all'Ente ed in nessun caso può essere demandata ad organizzazioni diverse.

ATTIVITÀ DI INTERESSE GENERALE

ART. 3



1. L'US ACLI Aps persegue le finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, attraverso lo svolgimento, in via principale, delle seguenti attività d'interesse generale:

a) organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche di cui all'art. 5 comma 1, lett. f), del D.Lgs. n. 117/2017;

b) promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all'articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 - di cui all'art. 5 comma 1, lett. w), del D.Lgs. n. 117/2017;

c) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui all'art. 5 comma 1, lett. i), del D.Lgs. n. 117/2017;

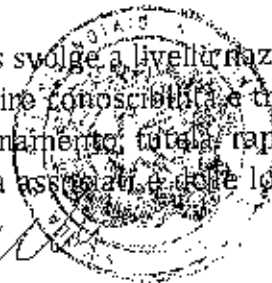
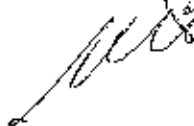
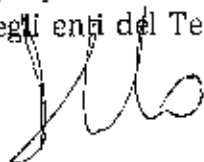
d) educazione, istruzione o formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa - di cui all'art. 5 comma 1, lett. d), del D.Lgs. n. 117/2017;

e) promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della non violenza e della difesa non armata - di cui all'art. 5 comma 1, lett. v), del D.Lgs. n. 117/2017;

f) servizi strumentali ad enti del Terzo settore resi da enti composti in misura non inferiore al settanta per cento da enti del Terzo settore - di cui all'art. 5 comma 1, lett. m), del D.Lgs. n. 117/2017;

- g) formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa - di cui all'art. 5 comma 1, lett. l), del D.Lgs. n. 117/2017;
- h) beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse di cui all'art. 5 comma 1, lett. u), del D.Lgs. n. 117/2017;
- i) interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112 e successive modificazioni - di cui all'art. 5 comma 1, lett. a), del D.Lgs. n. 117/2017;
- l) accoglienza umanitaria ed integrazione sociale dei migranti di cui all'art. 5 comma 1, lett. r, del D.Lgs. n. 117/2017;
- m) interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, con esclusione dell'attività, esercitata abitualmente, di raccolta o riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi, nonché alla tutela degli animali e prevenzione del randagismo, ai sensi della legge 14 agosto 1991 n. 281 in conformità con quanto previsto dall'art. 3, comma 1, del D.Lgs. n. 105/2018, di cui all'art. 5 comma 1, lett. c) del D.Lgs. n. 117/2017;
- n) servizi finalizzati all'inserimento o al reinserimento nel mercato del lavoro dei lavoratori e delle persone di cui all'articolo 2, comma 4, del decreto legislativo recante revisione della disciplina in materia di impresa sociale, di cui all'articolo 1, comma 2, lett. c), della legge 6 giugno 2016, n. 106; di cui all'art. 5 comma 1, lett. p, del D.Lgs. n. 117/2017;
- o) riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità organizzata di cui all'art. 5 comma 1, lett. z, del D.Lgs. n. 117/2017;
- p) formazione universitaria e post universitaria di cui all'art. 5 comma 1, lett. g, del D.Lgs. n. 117/2017;
- q) ricerca scientifica di particolare interesse sociale di cui all'art. 5 comma 1, lett. h, del D.Lgs. n. 117/2017;
- r) organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso di cui all'art. 5 comma 1, lett. k, del D.Lgs. n. 117/2017;
- s) prestazioni socio-sanitarie di cui al Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 14 febbraio 2001, e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 6 giugno 2001, e successive modificazioni, di cui all'art. 5 comma 1, lett. c, del D.Lgs. n. 117/2017;
- t) interventi e prestazioni sanitarie di cui all'art. 5 comma 1, lett. b, del D.Lgs. n. 117/2017.

2. In quanto rete associativa del Terzo settore, l'US ACLI Aps svolge a livello nazionale, anche attraverso l'utilizzo di strumenti informativi idonei a garantire conoscibilità e trasparenza in favore del pubblico e dei propri associati, attività di coordinamento, tutela, rappresentanza, promozione o supporto degli enti del Terzo settore ad essa associati e delle loro attività di



interesse generale, anche allo scopo di promuoverne ed accrescerne la rappresentatività presso i soggetti istituzionali. Essa, inoltre, promuove partenariati e protocolli di intesa con le pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165 e con soggetti privati, nel rispetto di quanto previsto dal decreto legislativo 3 luglio 2017 n. 117 e successive modifiche e integrazioni.

3. In quanto rete associativa nazionale del Terzo settore, l'Associazione potrà inoltre esercitare, nel rispetto dei requisiti e delle condizioni di cui decreto legislativo 3 luglio 2017 n. 117 e successive modifiche e integrazioni, le seguenti attività:

- a) monitoraggio dell'attività degli enti associati, eventualmente anche con riguardo al suo impatto sociale, e predisposizione di una relazione annuale al Consiglio nazionale del Terzo settore;
- b) promozione e sviluppo delle attività di controllo, anche sotto forma di autocontrollo e di assistenza tecnica nei confronti degli enti associati.

ATTIVITÀ DIVERSE

ART. 4

1. L'US ACLI Aps può svolgere attività diverse di cui all' art. 6 del D.Lgs. 3 luglio 2017 n. 117, secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale. L'individuazione ed attuazione delle attività diverse è rimessa alla competenza dell'Organo di amministrazione ai vari livelli.

RACCOLTA FONDI

ART. 5

1. L'US ACLI Aps può esercitare a norma dell'art. 7 del D.Lgs. 3 luglio 2017 n. 117 attività di raccolta fondi, attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva, al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale. L'attività di raccolta fondi potrà essere realizzata anche in forma organizzata e continuativa, mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione o erogazione di beni o servizi di modico valore, impiegando risorse proprie e di terzi, inclusi volontari e dipendenti, e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico in conformità a linee guida adottate con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentiti la Cabina di regia di cui all'art. 97 del D.Lgs. n. 117/2017 e il Consiglio Nazionale del Terzo Settore.

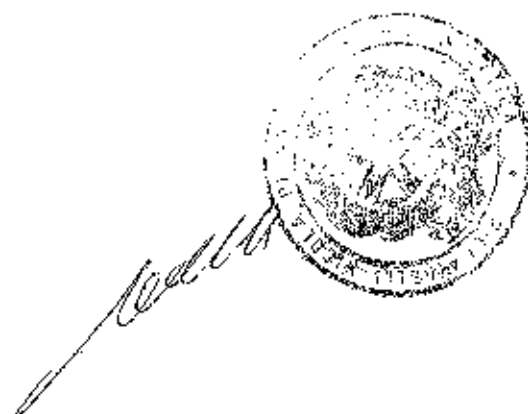
SEDE

ART. 6



La Sede nazionale US Acli Aps è sita in Roma.

[Handwritten signature]



MODALITÀ OPERATIVE

ART. 7

1. L'US Acli Aps promuove la partecipazione degli iscritti alla programmazione ed organizzazione delle attività, con pari opportunità di presenza e di iniziativa di donne e uomini ed a tali fini:

a) organizza la vita associativa come esperienza comunitaria che favorisce la maturazione della personalità, la consapevolezza delle proprie potenzialità e dei propri limiti, il rispetto delle altre persone, l'educazione all'impegno e l'assunzione di responsabilità;

b) organizza l'attività motoria nelle sue forme ludico-ricreative sportive, espressivo-comunicative, raccordando dove possibile i calendari delle manifestazioni provinciali, regionali e nazionali;

c) organizza gli eventi con caratteristica di attività agonistica nel rispetto delle norme e dei regolamenti tecnici delle Federazioni Sportive nazionali e delle Discipline Sportive Associate al CONI, previa convenzione con le stesse;

d) programma e realizza indagini, ricerche, studi e convegni sugli aspetti generali e specifici del fenomeno sportivo;

e) accoglie e promuove esperienze di volontariato;

f) sostiene esperienze promosse da persone che promuovono l'autorganizzazione, l'autogestione, e la cooperazione;

g) cura la formazione di operatori sportivi concordando percorsi formativi con le Federazioni e le Discipline Sportive Associate, qualora si richieda il riconoscimento della qualifica nell'ambito federale.

SOCI, VOLONTARI E AFFILIATI

SOCI

ART. 8

1. Possono essere soci dell'US Acli Aps tutte le persone residenti e non nel territorio italiano.

2. È esclusa la temporaneità della vita associativa, salvo quanto previsto dal successivo articolo 9.

3. La partecipazione alla vita associativa dell'US Acli Aps si realizza con il tesseramento quale vincolo associativo delle persone fisiche attraverso:

a) le strutture affiliate, che trasmettono le iscrizioni individuali alla Presidenza provinciale territorialmente competente;

b) tesseramento diretto all'US Acli Aps, secondo quanto indicato nel Regolamento.

4. I soci rinnovano annualmente il vincolo associativo tramite il tesseramento. Le somme versate a titolo di quota associativa non sono rimborsabili, rivalutabili e trasmissibili.

5. L'iscrizione impegna a sostenere le finalità statutarie, a rispettare le regole e le norme fissate dallo Statuto e dai regolamenti e dà diritto a partecipare attivamente alla vita associativa, sulla base di criteri improntati alla democrazia ed alla rappresentatività con elettorato attivo e passivo. I diritti di partecipazione non sono trasferibili. Il diritto di voto a livello provinciale, regionale e nazionale è esercitato con lo strumento della delega, secondo le disposizioni del D.Lgs. n. 117/2017, del presente Statuto e dei regolamenti attuativi. Con il tesseramento i soci si obbligano anche ad accettare il Codice di comportamento sportivo deliberato dal CONI e aderiscono incondizionatamente alle Norme Sportive Antidoping.

6. Ad ogni livello, e per quanto di competenza dei rispettivi Organi, secondo quanto stabilito dall'art. 15, comma 2, del D.Lgs. n. 117/2017, sono istituiti e aggiornati i libri sociali, ossia:

a) il libro degli associati o aderenti;

b) il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle Assemblee, anche congressuali in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico;

c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio (nazionale, regionale, provinciale);

d) il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di amministrazione;

e) il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Collegio dei Revisori dei conti (nazionale, regionale, provinciale) quale Organo di controllo e soggetto incaricato della revisione dei conti di cui agli artt. 30 di 31 del D.Lgs. n. 117/2017, se istituito;

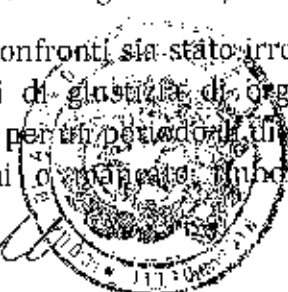
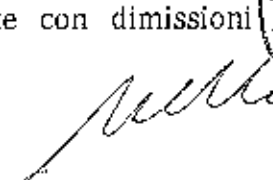
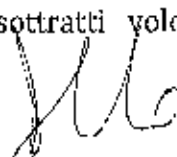
7. I libri sociali sopra elencati possono essere tenuti, per ciascun esercizio amministrativo, senza formalità e in modalità libera, anche elettronica o telematica, purché, in ogni tempo, siano da essi estraibili:

- per il libro degli associati o aderenti: i dati relativi alla posizione dei soci, nel rispetto delle vigenti disposizioni in materia di privacy;

I libri di cui alle lettere a) e b) del presente articolo sono tenuti a cura dell'Organo di amministrazione. I libri di cui alle lettere c), d), e), f) sono tenuti a cura dell'Organo a cui si riferiscono in conformità con quanto previsto dell'art. 15, comma 2, del D.Lgs. n. 117/2017.

Gli statuti, ad ogni livello (nazionale, regionale, provinciale) regolamentano il diritto degli associati ad esaminare i libri sociali, ai sensi dell'art. 15, comma 3, del D.Lgs. n. 117/2017.

8. È sancito il divieto di tesseramento per i soggetti nei cui confronti sia stato irrogato il provvedimento di radiazione da parte dei competenti organi di giustizia di organismi riconosciuti dal CONI. È sancito, inoltre, il divieto di tesseramento per un periodo di dieci anni per quanti si siano sottratti volontariamente con dimissioni o mancato rinnovo del



tesseramento alle sanzioni irrogate nei loro confronti. A tal fine da parte della Segreteria US Acli Aps sarà emessa apposita attestazione a far data dalla quale decorre il periodo su indicato. Il tesseramento dei soggetti di cui al presente comma è comunque subordinato alla esecuzione della sanzione irrogata.

ART. 9

1. I soci cessano di appartenere all'US Acli Aps nei seguenti casi:

- a) recesso volontario;
- b) mancato rinnovo del tesseramento, riscontrabile attraverso il mancato versamento della relativa quota associativa;
- c) espulsione decretata dagli Organi di giustizia dell'US Acli Aps a causa di gravi infrazioni alle regole interne all'Associazione;
- d) decesso;
- e) revoca della tessera a seguito della perdita dei requisiti richiesti dallo statuto;
- f) nei casi di cui al successivo art. 13, qualora siano tesserati tramite un affiliato.

2. I soci che comunque abbiano cessato di appartenere alla US ACLI Aps non hanno alcun diritto sul patrimonio della stessa.

VOLONTARI

ART. 10

1. L'US ACLI Aps persegue la sua missione sociale attraverso attività istituzionali il cui impulso ed attuazione è affidato, prevalentemente, all'impegno volontario degli associati e degli iscritti agli enti associati o aderenti alla Rete associativa. L'US ACLI Aps accoglie l'impegno volontario anche dei terzi non soci che intendano contribuire, mediante azioni concrete, al perseguimento delle finalità sociali.

2. L'US ACLI Aps può avvalersi, secondo i termini legali vigenti, dell'apporto lavorativo in forma retribuita di associati e di terzi.

3. Il volontario che presta la sua preziosa opera sociale presso L'US ACLI Aps ha diritto al rimborso delle spese sostenute per svolgere la sua attività, nelle misure e con le modalità stabilite dall'art. 17 del D.Lgs. n. 117/2017. Il volontario non può essere retribuito, né può svolgere prestazioni lavorative retribuite presso la medesima Struttura ove opera quale volontario.

4. Il volontario che presta la sua opera in modalità non occasionale è iscritto presso il registro dei volontari istituito, a tal scopo, presso L'US ACLI Aps. Egli ha diritto a che siano

attivate, in suo favore, le forme di assicurazione obbligatoria previste dall'art. 18, D.Lgs. n. 117/2017.

AFFILIATI

ART. 11

1. All'US Acli Aps possono affiliarsi le associazioni/società sportive dilettantistiche, i gruppi sportivi, culturali e ricreativi costituiti in qualsiasi forma giuridica, le associazioni scolastiche e parrocchiali, i circoli ricreativi, le strutture di base del sistema ACLI Aps o delle associazioni da esse promosse o aderenti, le cooperative, i comitati e tutti quei soggetti, non aventi fine di lucro, che abbiano oggetto e finalità compatibili con quelle dell'US Acli Aps.

2. Ogni associazione/società sportiva e ricreativa affiliata è tenuta a:

- a) attenersi allo Statuto, ai Regolamenti e alle direttive emanate dall'US Acli Aps, alle disposizioni delle Norme Sportive Antidoping;
- b) partecipare alla vita associativa dell'US Acli Aps, nel rispetto dei principi di democrazia e di rappresentatività;
- c) esercitare con lealtà la propria attività sportiva osservando le norme e le consuetudini.

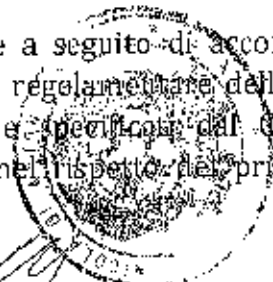
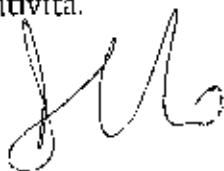
3. L'US Acli Aps, provvede all'approvazione ai fini sportivi degli statuti e delle modifiche ed integrazioni delle associazioni/società sportive dilettantistiche ad essa affiliate, redatti in conformità all'art. 7 e ss. del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36 e successive modifiche; inoltre, qualora ne esistano le condizioni, ne trasmette i dati al Registro Nazionale delle Attività Sportive Dilettantistiche per il "riconoscimento sportivo" ai sensi dell'art. 10 del D.lgs. 36/2021 e s.m.i..

ART. 12

1. L'affiliazione all'US Acli Aps avviene, di norma, tramite la Presidenza Provinciale territorialmente competente, la quale esamina la domanda dell'associazione/società sportiva e, in presenza dei requisiti statuari, ne determina lo status di affiliata.

2. Nel caso in cui la richiesta di affiliazione avvenga in una provincia diversa da quella nella quale vi è la Sede Legale del soggetto richiedente, la stessa dovrà essere proceduta da comunicazione scritta al comitato di appartenenza e alla sede nazionale.

3. È prevista l'affiliazione diretta all'US Acli Aps nazionale a seguito di accordi e di collaborazioni, siglati in coerenza con la normativa statutaria e regolamentare dell'US Acli Aps, con gli obiettivi programmatici definiti dal Congresso e specificati dal Consiglio nazionale. La partecipazione alla vita associativa è garantita nel rispetto dei principi di democrazia e rappresentatività.



ART. 13

1. Le associazioni/società, cessano di appartenere all'US Acli Aps in caso di:
 - a) recesso;
 - b) scioglimento volontario;
 - c) mancato rinnovo dell'affiliazione, riscontrabile attraverso il mancato versamento della relativa quota associativa annuale;
 - d) espulsione decretata dagli Organi di giustizia dell'US Acli Aps a causa di gravi infrazioni alle regole interne dell'Associazione;
 - e) revoca dell'affiliazione per perdita dei requisiti richiesti dal presente statuto.

STRUTTURE ED ORGANI

STRUTTURE ED ORGANI

ART. 14

1. Le strutture US Acli Aps sono organizzate ai seguenti livelli:
 - a) provinciale;
 - b) regionale;
 - c) nazionale.
2. I nuovi Comitati provinciali sono istituiti dal Consiglio nazionale US Acli Aps su proposta del Consiglio regionale, qualora abbiano almeno tre associazioni/società affiliate; in Italia coincidono con le Province dello Stato; negli altri Stati, l'ambito territoriale è definito in base alle caratteristiche di ciascuna realtà. Per i nuovi comitati costituiti verrà data adeguata comunicazione alle Acli Aps.
3. I nuovi Comitati regionali sono istituiti dal Consiglio nazionale US Acli Aps, quando l'US Acli Aps sia presente almeno nel 50% delle province; in Italia coincidono con le Regioni e le Province autonome dello Stato. Per i nuovi comitati costituiti verrà data adeguata comunicazione alle Acli Aps.
4. Sono Organi dell'US Acli Aps:
 - a) a livello provinciale:
 - il Congresso
 - il Consiglio;
 - la Presidenza;



- il Presidente;
- il Collegio dei Revisori dei conti;
- il Revisore unico;
- la Commissione disciplinare provinciale o il Giudice unico;

b) a livello regionale:

- il Congresso;
- il Consiglio;
- la Presidenza;
- il Presidente;
- il Collegio dei Revisori dei conti;
- il Revisore unico;
- il Collegio regionale dei Probiviri;
- la Commissione disciplinare regionale o il Giudice unico;

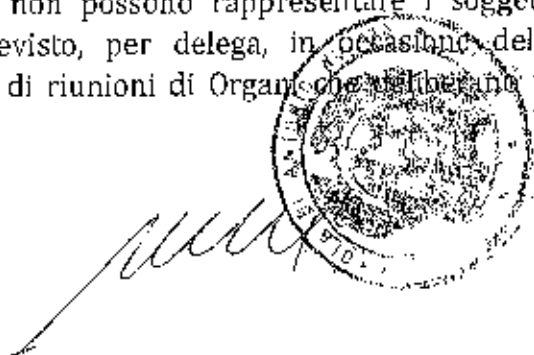
c) a livello nazionale:

- il Congresso;
- l'Assemblea di Avvio Anno Sociale;
- il Consiglio;
- la Presidenza;
- il Presidente;
- il Collegio dei Revisori dei conti;
- il Collegio nazionale dei Probiviri;
- la Commissione disciplinare nazionale;
- l'Ufficio del Procuratore.

5. Organi direttivi dell'US Acli Aps sono il Consiglio provinciale, il Consiglio regionale ed il Consiglio nazionale, mentre sono Organi esecutivi e di amministrazione la Presidenza provinciale, la Presidenza regionale e la Presidenza nazionale.

6. Le competenze esclusive dei detti organi non sono delegabili.

7. I componenti gli Organi direttivi dell'Ente non possono rappresentare i soggetti affiliati votanti né direttamente, né, qualora previsto, per delega, in occasione della celebrazione dei congressi/assemblee o comunque di riunioni di Organi che deliberano in ordine all'approvazione del bilancio consuntivo



REQUISITI ORGANI

ART. 15

1. Il Presidente a livello provinciale, regionale, nazionale, i componenti il Consiglio a livello provinciale, regionale, nazionale, la Presidenza a livello provinciale, regionale, nazionale, il collegio dei Revisori dei Conti a livello provinciale, regionale, nazionale, il Collegio regionale e il Collegio nazionale dei Probiviri, la Commissione disciplinare provinciale, regionale, nazionale e il Giudice Unico provinciale, regionale e i componenti dell'Ufficio del Procuratore sono eletti o nominati tra i maggiorenni che:

a) non abbiano riportato condanne penali passate giudicato per reati che comportino l'interdizione dai pubblici uffici ovvero non abbiano riportato condanne penali passate in giudicato per i reati non colposi con pene detentive superiore ad un anno;

b) non abbiano riportato nell'ultimo decennio, salvo riabilitazione, squalifiche o inibizioni sportive definitive complessivamente superiori ad un anno, da parte di Federazioni Sportive Nazionali, di Discipline Sportive Associate e Enti di Promozione Sportiva, del CONI, o da parte dell'organismo sportivo internazionale di riferimento purché unico;

c) non abbiano subito una sanzione, superiore a un anno di squalifica, a seguito della commissione di un illecito doloso posto in essere in violazione delle Norme Sportive Antidoping o delle disposizioni del Codice Mondiale Antidoping WADA. È altresì ineleggibile chiunque abbia subito una sanzione, anche inferiore ad un anno di squalifica, a seguito della commissione di un illecito doloso posto in essere in violazione delle Norme Sportive Antidoping o delle disposizioni del Codice Mondiale Antidoping WADA, qualora la suddetta sanzione sia conseguenza di un patteggiamento;

d) non ricoprano incarichi e/o cariche in altri Enti di Promozione Sportiva o organizzazioni che sostengono valori ed iniziative contrastanti con quelli dell'US Acli Aps;

e) non abbiano in corso controversie giudiziarie contro il CONI, le Federazioni Sportive Nazionali, le Discipline Sportive Associate, gli organismi riconosciuti dal CONI o l'US Acli Aps;

f) siano regolarmente tesserati al momento della candidatura, ad esclusione dei componenti, del Collegio dei Revisori dei conti e degli Organi di giustizia, che possono essere scelti al di fuori dei tesserati ma che, in ogni caso, devono possedere oggettivi ed idonei requisiti all'esercizio delle funzioni a loro assegnate. In particolare, per il Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti, è richiesta l'iscrizione all'Albo dei Revisori Legali.

2. I componenti gli Organi dell'US Acli Aps, a tutti i livelli, sono impegnati ad iscriversi alle ACLI Aps, fatto salvo quanto previsto all'art. 15, co. 1, lett. f).

3. Gli Organi che svolgono compiti dirigenti:

a) operano nell'ambito territoriale, definito dagli Organi statutari dell'US Acli Aps e d'intesa con la corrispondente Presidenza ACLI Aps, con programmi proporzionati alla specifica disponibilità di risorse umane, organizzative ed economiche e nel rispetto delle procedure definite dallo Statuto e dai Regolamenti di attuazione;

b) operano in armonia con gli indirizzi del Consiglio nazionale e degli Organi delle ACLI Aps, ricercando sinergie operative con le altre realtà associative e con i Servizi del Movimento Aclista;

c) organizzano iniziative formative per gli iscritti e gli aderenti, oltre che per dirigenti, operatori ed animatori;

d) elaborano progetti che consentano di beneficiare delle opportunità previste dalle leggi e dalle normative nazionali, regionali e locali e di accedere ai finanziamenti del Credito Sportivo, di altri Istituti bancari, pubblici e privati, utili alla realizzazione dei progetti e delle attività.

4. Negli Organi dell'US Acli Aps, tramite i rispettivi regolamenti, è assicurata un'adeguata rappresentanza delle donne e dei giovani, quale presupposto per promuovere iniziative finalizzate all'espressione e valorizzazione delle loro peculiari sensibilità e soggettività, fatto salvo quanto previsto dall'art. 42, co. 1, lett. b).

5. Tutte le cariche sociali durano quattro anni e il mandato coincide con il ciclo olimpico.

6. Il Presidente e i membri degli organi direttivi nazionali e territoriali restano in carica quattro anni e possono svolgere più mandati, salvo quanto previsto per il Presidente Nazionale che resta in carica non più di tre mandati.

DECADENZA

ART. 16

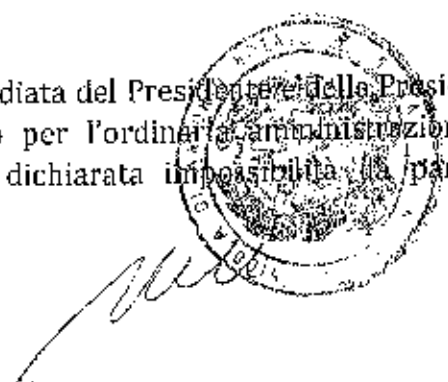
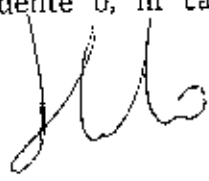
1. Il Presidente decade in caso di sfiducia, di mancata approvazione del consuntivo economico-finanziario, di impedimento definitivo o di dimissioni nonché in caso di dimissioni contemporanee, in quanto presentate in un arco temporale inferiore a sette giorni, dalla metà più uno dei componenti l'Organo direttivo.

Se la decadenza deriva da:

a) sfiducia o mancata approvazione del bilancio di esercizio o del consuntivo economico-finanziario. Il Presidente rimane in prorogatio fino alla convocazione del Congresso straordinario, da convocarsi entro 60 giorni e celebrare nei successivi 30 giorni, per l'elezione del Presidente, della Presidenza e del Consiglio;

b) impedimento definitivo. Laddove si verifichi tale fattispecie, si avrà la decadenza immediata dell'Organo direttivo e l'esercizio della funzione passa al Vice Presidente vicario che provvede alla convocazione del Congresso straordinario, da convocarsi entro 60 giorni e celebrare nei successivi 30 giorni, per l'elezione del nuovo Presidente, della Presidenza e del Consiglio;

c) in caso di dimissioni si avrà la decadenza immediata del Presidente e della Presidenza e del Consiglio. Quest'ultimo rimarrà in prorogatio per l'ordinaria amministrazione da espletarsi unitamente al Presidente o, in caso di dichiarata impossibilità da parte di



quest'ultimo, unitamente al Vicario, sino alla celebrazione del Congresso straordinario entro i termini di cui alla lett. a).

2. La Presidenza decade in caso di decadenza del Presidente o di dimissioni contemporanee, presentate in un arco temporale inferiore a 7 giorni, del 50% più uno dei suoi componenti. In questo ultimo caso si ha la decadenza immediata dell'Organo direttivo e del Presidente. Il Presidente, cui spetterà l'ordinaria amministrazione, convoca il Congresso in seduta straordinaria nei termini di cui al comma 1 lett. a), da celebrarsi nei successivi 30 giorni, per il rinnovo dell'Organo.

3. Il Consiglio decade in caso di scioglimento o di dimissioni, contemporanee, presentate in un arco temporale inferiore a 7 giorni, del 50% più uno dei componenti. La decadenza dell'Organo comporta la decadenza di tutti gli Organi, ad eccezione del Collegio dei Revisori dei Conti e degli Organi di Giustizia, il conseguente commissariamento della struttura e la convocazione del Congresso straordinario, per il reintegro degli organi, da convocare non appena ne esistano le condizioni.

4. Il Collegio dei Revisori dei Conti fa riferimento alle disposizioni del Codice civile. In caso di dimissioni di uno o più componenti effettivi e supplenti del Collegio dei Revisori, o di decadenza dell'Organo, si rimanda alle norme dettate dal Codice civile.

5. Il Collegio dei Proviviri decade in caso di dimissioni del 50% più uno dei componenti effettivi e supplenti. Il reintegro dell'Organo avviene in apposito Congresso straordinario convocato dal Presidente.

6. In caso di dimissioni o decadenza dei componenti degli Organi direttivi, in numero tale da non dare luogo alla decadenza dell'intero Organo, gli stessi vengono sostituiti dai primi dei non eletti purché questi ultimi abbiano riportato almeno la metà dei voti conseguiti dall'ultimo eletto e ferma la rappresentanza di genere prevista nel Consiglio Nazionale di cui all'art. 42, co. 1, lett. b). Nell'ipotesi in cui sia compromessa la regolare funzionalità dell'organo dovrà essere convocato il Congresso Straordinario entro i termini di cui al comma 1, lett. a).

ORGANI PROVINCIALI

CONGRESSO PROVINCIALE

ART. 17

1. Il Congresso provinciale è indetto dal Consiglio provinciale e convocato dal Presidente provinciale

a) in via ordinaria, ogni 4 anni, entro l'anno successivo a quello dell'Olimpiade estiva e comunque prima dello svolgimento delle elezioni degli organi territoriali del CONI;

b) in via straordinaria:

- su richiesta della maggioranza degli associati tesserati nella Provincia;
- su richiesta della maggioranza dei componenti la Presidenza o il Consiglio provinciale;

- per decadenza anticipata del Presidente e del Consiglio provinciale.
- 2. Il Congresso è costituito dai delegati eletti, o dai relativi supplenti, dalle ASD/SSD/Basi Associative/Soci Individuali o altri affiliati costituiti in qualsiasi forma giuridica con sede nella Provincia e scelti tra i soci che siano in regola con il pagamento della quota sociale, che non abbiano subito inibizioni o squalifiche in corso di esecuzione da parte degli organi disciplinari.
- 3. Il Congresso è costituito dai delegati eletti dalle ASD/SSD/Basi Associative/Soci Individuali o altri affiliati costituiti in qualsiasi forma giuridica con sede nella Provincia sulla base del rapporto iscritti-delegati determinato dal Consiglio provinciale in sede di convocazione del Congresso, coerentemente con quanto indicato dal Regolamento congressuale nazionale.
- 4. La convocazione, effettuata almeno 30 giorni prima, deve:
 - a) indicare il luogo, la data e l'ora del Congresso;
 - b) contenere il programma dei lavori;
 - c) indicare la data ultima di comunicazione dei delegati eletti dalle ASD/SSD/Basi Associative/Soci Individuali o altri affiliati costituiti in qualsiasi forma giuridica e il numero dei delegati da eleggere.
- 5. Il Congresso provinciale:
 - a) approva il Regolamento congressuale;
 - b) valuta l'attività svolta e stabilisce gli indirizzi programmatici per il quadriennio;
 - c) determina il numero dei componenti il Consiglio in misura proporzionata al numero degli associati della provincia:
 - fino a 1.000 associati, 6 consiglieri
 - da 1.001 a 5.000 associati, 8 consiglieri
 - da 5.001 a 10.000 associati, 12 consiglieri;
 - oltre i 10.000 associati, 16 consiglieri;
 - d) elegge:
 - il Presidente provinciale;
 - i componenti il Consiglio provinciale;
 - il Collegio Provinciale dei Revisori dei conti, ove obbligatorio ai sensi delle disposizioni di legge vigenti;
 - la Commissione disciplinare provinciale;
 - i delegati, e i relativi supplenti, al Congresso regionale nella misura di 1 delegato ogni 600 iscritti;
 - i delegati, e i relativi supplenti, al Congresso nazionale nella misura di 1 delegato ogni 1.000 iscritti. È esclusa la possibilità di deleghe.



6. I delegati eletti o nominati ai sensi del comma 2 del presente articolo a partecipare al più recente Congresso provinciale, hanno diritto, fino alla data di elezione o nomina dei nuovi delegati al Congresso successivo, di esaminare i libri sociali della struttura provinciale. L'esercizio del diritto opera con le modalità stabilite dal regolamento della struttura provinciale, che ne garantisce l'effettività.

VALIDITÀ CONGRESSUALE

ART. 18

1. Il Congresso provinciale è validamente costituito qualora siano presenti:

- a) in prima convocazione, almeno il 50% più uno dei delegati che rappresentino almeno il 50% più uno degli associati tesserati nella Provincia;
- b) in seconda convocazione, con qualsiasi numero di partecipanti, purché rappresentino almeno un terzo degli associati tesserati nella Provincia.

2. Sia in prima, sia in seconda convocazione le decisioni sono prese con il voto favorevole della maggioranza dei delegati.

NORME PER LE CANDIDATURE

ART. 19

1. Possono candidarsi alla carica di Presidente provinciale gli associati US Acli Aps che abbiano i requisiti previsti dall'art. 15 del presente Statuto. Le candidature, devono pervenire alla Segreteria provinciale almeno 10 giorni prima della celebrazione del Congresso, corredate da un programma di intenti. In caso di mancanza di candidature, la Struttura viene commissariata dalla Presidenza nazionale e il Congresso deve essere convocato entro 60 giorni e celebrato nei successivi 30 giorni.

2. I candidati alla Presidenza provinciale devono possedere i requisiti previsti dal art. 15 del presente Statuto. Sono nominati dal Consiglio provinciale su proposta del Presidente provinciale.

3. I candidati al Consiglio provinciale devono possedere i requisiti previsti dall'art. 15 del presente Statuto. Le candidature, in forma individuale, devono pervenire alla Segreteria provinciale almeno 10 giorni prima della celebrazione del Congresso.

4. I candidati alla nomina a componenti il Collegio dei Revisori dei conti, devono possedere, oltre i requisiti di cui al D.Lgs. n. 117/2017, i requisiti previsti dall'art. 15 del presente Statuto.

5. I candidati a componente della Commissione disciplinare provinciale devono possedere i requisiti previsti dall'art. 15 del presente Statuto. Le candidature, in forma

individuale, devono pervenire alla Segreteria provinciale almeno 10 giorni prima della celebrazione del Congresso.

6. Le candidature a delegati al Congresso regionale, in forma individuale, devono pervenire alla Segreteria provinciale almeno 10 giorni prima della celebrazione del Congresso.

7. Le candidature a delegati al Congresso nazionale, in forma individuale, devono pervenire alla Segreteria provinciale almeno 10 giorni prima della celebrazione del Congresso.

8. Ogni associato può presentare in Congresso una sola candidatura.

9. Al termine dello scrutinio sono proclamati eletti i candidati che hanno riportato il maggior numero di voti, fermo restando quanto previsto all'art. 54 del presente Statuto.

CONSIGLIO PROVINCIALE

ART. 20

1. Il Consiglio provinciale:

a) è l'Organo direttivo di programmazione, controllo e verifica dell'US Acli Aps, assumendo per questo funzioni decisionali e direttive; in particolare vigila sull'operato della Presidenza a cui è demandata l'esecuzione e l'amministrazione dell'US Acli Aps;

b) è composto, con diritto di voto, dal Presidente Provinciale e dai componenti eletti dal Congresso provinciale e, senza diritto di voto, dal rappresentante della Presidenza provinciale Acli Aps;

c) specifica le linee programmatiche approvate dal Congresso e il programma associativo annuale.

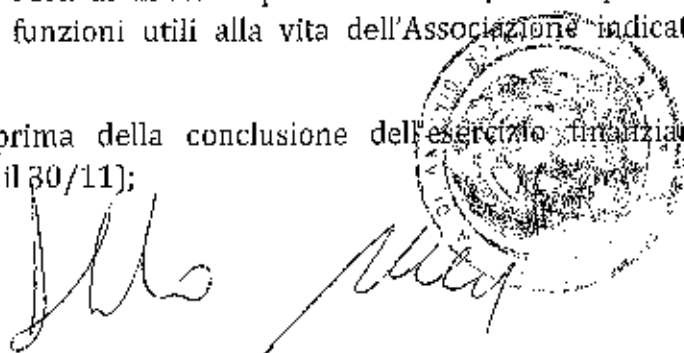
2. Il primo Consiglio è convocato dal Presidente provinciale entro trenta giorni dal Congresso per approvare o respingere:

a) la proposta di presidenza secondo quanto previsto dal Regolamento;

b) la proposta di eventuali invitati permanenti in Presidenza formulata dal Presidente provinciale.

3. Successivamente il Consiglio è convocato dal Presidente provinciale, ogni qualvolta lo ritenga opportuno, almeno 15 giorni prima della data prevista, specificando l'ordine del giorno, la data, il luogo di riunione, l'ora di inizio e quella entro la quale si presume di concludere i lavori, per svolgere le funzioni utili alla vita dell'Associazione indicate dal Regolamento e per:

a) approvare, entro un mese prima della conclusione dell'esercizio finanziario, il prospetto contabile preventivo (entro il 30/11);



- b) approvare annualmente il bilancio di esercizio formato dallo stato patrimoniale, dal rendiconto gestionale con l'indicazione dei proventi o degli oneri, e dalla relazione di missione che illustra le poste di bilancio, l'andamento economico e gestionale e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie. Ove ne ricorrano le condizioni di legge di cui all'art. 13, co. 2, del D.Lgs. n. 117/2017, può redigere il bilancio nella forma del rendiconto per cassa; il bilancio di esercizio o il rendiconto dovranno contenere annotazione del carattere secondario e strumentale delle attività diverse da quelle di interesse generale previste dall'art. 6 del D.Lgs. n. 117/2017. In caso di mancata approvazione, il Consiglio deve essere riconvocato entro 30 giorni con lo stesso ordine del giorno. Se anche in seconda lettura il consuntivo non viene approvato, decadono il Presidente, la Presidenza e il Consiglio;
- c) approvare il Regolamento di attuazione dello Statuto secondo quanto stabilito dal successivo art. 72;
- d) reintegrare l'Organo, entro due mesi, nei casi di dimissioni, decadenza o impedimento di uno o più consiglieri provinciali, con i candidati primi esclusi nella votazione congressuale ai sensi dell'art. 16, co. 6;
- e) approvare o respingere eventuali mozioni di sfiducia nei confronti del Presidente e/o della Presidenza provinciale presentate da almeno il 50% più uno dei componenti con diritto di voto;
- f) deliberare, con la maggioranza rafforzata dei due terzi degli aventi diritto, l'azione di responsabilità civile nei confronti dei componenti gli organi amministrativi e di controllo;
- g) convocare il Congresso provinciale, specificandone le norme del Regolamento e affidandone la preparazione alla Presidenza provinciale;
- h) deliberare in merito agli atti di straordinaria amministrazione;
- i) approvare annualmente il bilancio sociale, se ricorrono le condizioni di legge per la sua redazione;
- j) deliberare sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.

Quando l'ordine del giorno prevede l'approvazione del bilancio di esercizio o del rendiconto economico-finanziario consuntivo, dimissioni e elezioni, la convocazione va inviata anche ai livelli superiori, affinché possano prevedere la partecipazione di un delegato dalla rispettiva Presidenza regionale e/o nazionale.

4. Il Consiglio viene convocato in via straordinaria nei casi di decadenza di cui all'articolo 16 del presente statuto.

5. Il Consiglio è validamente riunito ove sia presente: in prima convocazione, la maggioranza dei componenti; in seconda convocazione, almeno un terzo dei componenti. Nelle riunioni con all'o.d.g. dimissioni, discussione di una mozione di sfiducia nei confronti del Presidente ed elezioni è richiesta la presenza dei due terzi dei componenti. Le delibere sono assunte con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

6. Il Consiglio in seduta straordinaria, è convocato nei casi di cui al comma 4, o su richiesta della metà più uno dei componenti della Presidenza o del Consiglio, su richiesta della metà più uno dei soci tesserati nella Provincia.
7. Le delibere devono essere portate a conoscenza dei Consiglieri assenti.



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

PRESIDENZA PROVINCIALE

ART. 21

1. La Presidenza provinciale è l'Organo esecutivo e di amministrazione dell'US Accli Aps provinciale. Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale. Le limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del Terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

2. La Presidenza:

a) è nominata dal Consiglio provinciale tra i propri componenti, su proposta del Presidente Provinciale;

b) è composta, con diritto di voto, oltre che dal Presidente Provinciale in misura proporzionata al numero degli associati della provincia:

- fino a 1.000 associati, 3 componenti e, comunque, fino a un massimo del 50% del numero dei consiglieri

- da 1.001 a 5.000 associati, 4 componenti e, comunque, fino a un massimo del 50% del numero dei consiglieri;

- da 5.001 a 10.000 associati, da 6 componenti e, comunque, fino a un massimo del 50% del numero dei consiglieri;

- oltre i 10.000 associati, 8 componenti e, comunque, fino a un massimo del 50% del numero dei consiglieri;

3. Ai componenti di Presidenza Eletti sono affidati incarichi specifici, tra i quali quelli di Vicepresidente, Responsabile all'Organizzazione/Sviluppo Associativo e Responsabile all'Amministrazione.

4. Alla Presidenza partecipa, senza diritto di voto, un componente della Presidenza provinciale ACCLIAps.

5. La Presidenza è convocata dal Presidente provinciale ogni qualvolta lo ritenga opportuno e in via straordinaria su richiesta:

a) della metà più uno dei suoi componenti;

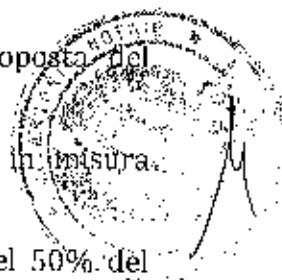
b) della Presidenza regionale o nazionale dell'US Accli Aps. La convocazione deve avvenire entro 90 giorni dalla richiesta.

6. La Presidenza è validamente riunita quando sono presenti la metà più uno dei suoi componenti e delibera a maggioranza dei presenti in ordine:

a) alla definizione degli incarichi dei propri componenti;

b) all'attuazione del programma definito dal Consiglio;

c) all'attuazione delle delibere del Consiglio;



d) alle forme di collaborazione e/o di partecipazione ad organismi esterni.

Nelle votazioni, in caso di parità, prevale il voto del Presidente.

7. La Presidenza cura l'amministrazione dell'US AcLi Aps e il bilancio di esercizio formato dallo stato patrimoniale, dal rendiconto gestionale con l'indicazione dei proventi e degli oneri, e dalla relazione di missione che illustra le poste di bilancio, l'andamento economico e gestionale e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie. Ove ne ricorrano le condizioni di legge di cui all'art. 13, co. 2, del D.Lgs. n. 117/2017, può redigere il bilancio nella forma del rendiconto per cassa; il bilancio di esercizio o il rendiconto dovranno contenere annotazione del carattere secondario e strumentale delle attività diverse da quelle di interesse generale previste dall'art. 6 del D.Lgs. n. 117/2017, portandoli all'approvazione del Consiglio entro i tempi fissati dal presente Statuto. Nella riunione del Consiglio in cui si approva il bilancio di esercizio o il rendiconto, i componenti la Presidenza non hanno diritto di voto. La Presidenza documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse da quelle di interesse generale nella relazione di missione di cui al precedente art. 20.

RAPPRESENTANZA E POTERI

PRESIDENTE PROVINCIALE

ART. 22

1. Il Presidente provinciale dell'US AcLi Aps presiede il Comitato Provinciale dell'Associazione e lo rappresenta legalmente nei confronti dei terzi sia interni che esterni, firma convenzioni e accordi e impegna il Comitato al rispetto delle obbligazioni assunte.

2. L'US AcLi Aps provinciale risponde unicamente delle obbligazioni assunte dal suo legale rappresentante o dai suoi aventi causa, senza impegnare gli altri livelli dell'Associazione.

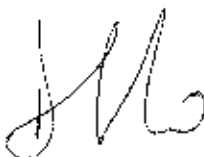
ART. 23

1. Nel caso di più Vice Presidenti, il Consiglio, su proposta del Presidente, nomina un Vice Presidente vicario.

2. Il Vice Presidente vicario sostituisce il Presidente nelle sue funzioni, in caso di assenza, di impedimento temporaneo o di decadenza in seguito a impedimento definitivo.

RESPONSABILE ALL'ORGANIZZAZIONE/SVILUPPO ASSOCIATIVO

ART. 24



1. Il Responsabile all'Organizzazione/Sviluppo Associativo cura:
 - a) le procedure di attuazione delle decisioni degli Organi dell'US Acli Aps provinciale;
 - b) la predisposizione e l'invio alla Segreteria Nazionale dei dati relativi al tesseramento della provincia;
 - c) la tenuta dei registri dei verbali;
 - d) la comunicazione delle normative, degli indirizzi programmatici, organizzativi e delle conseguenti delibere della Presidenza e del Consiglio Provinciale;
 - e) la tempestiva informazione agli Organi interessati della convocazione del Congresso e delle iniziative di particolare rilievo.

RESPONSABILE ALL'AMMINISTRAZIONE

ART. 25

1. Il Responsabile all'Amministrazione:
 - a) tiene aggiornate le registrazioni contabili;
 - b) mette in condizione i Revisori dei conti di effettuare verifiche periodiche;
 - c) informa periodicamente la Presidenza sulla situazione di cassa;
 - d) predispone i rendiconti economico-finanziari preventivo e consuntivo da far approvare dal Consiglio;
 - e) trasmette, qualora richiesto, al Responsabile nazionale all'Organizzazione/Sviluppo associativo copia dei rendiconti economico-finanziari approvati dal Consiglio e relative delibere.

COLLEGIO PROVINCIALE DEI REVISORI DEI CONTI

COLLEGIO PROVINCIALE DEI REVISORI DEI CONTI

ART. 26

1. Al ricorrere delle condizioni di cui all'art. 30, comma 2, D.Lgs. n. 117/2017, il Congresso provinciale elegge il Collegio provinciale dei Revisori dei conti che è l'organo di controllo, costituito in composizione collegiale dal Presidente e da due componenti effettivi e due supplenti tra soggetti dotati dei requisiti professionali richiesti dall'art. 30, comma 5, D.Lgs. n. 117 e dall'art. 15 del presente Statuto. Il Collegio dei Revisori dei Conti, quale organo di controllo svolge le funzioni previste ai commi 6, 7, 8 del citato art. 30, D.Lgs. n. 117/2017.



2. Ai componenti dell'organo di controllo si applica l'art. 2399 del codice civile e quanto previsto dall'art. 15 del presente Statuto. I componenti dell'organo di controllo devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui all'art. 2397, comma secondo, del codice civile. Il Presidente del Collegio Provinciale deve essere iscritto al registro dei revisori dei conti.

3. L'organo di controllo, ordinariamente si riunisce trimestralmente, partecipa alle riunioni del Consiglio Provinciale e a quelle della Presidenza provinciale aventi all'ordine del giorno questioni amministrative e la discussione e l'approvazione dei conti economici.

4. Le riunioni dell'organo di controllo sono valide qualora sia presente la maggioranza dei suoi componenti e le delibere dell'organo sono prese a maggioranza assoluta.

5. In caso di sostituzioni, dimissioni di uno o più componenti effettivi e supplenti dell'organo di controllo o di decadenza dell'organo si rimanda alle norme dettate dal Codice civile.

6. L'organo di controllo rimane in carica anche in caso di decadenza della Presidenza e/o del Presidente provinciale o del Consiglio.

7. Ove obbligatorio ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs. 117/2017, il Congresso provinciale nomina altresì il soggetto incaricato della revisione legale dei conti. La revisione legale dei conti può essere affidata al Collegio provinciale dei revisori dei conti, a condizione che tutti i suoi membri siano revisori legali iscritti nell'apposito registro. Qualora i componenti del Collegio provinciale dei Revisori dei conti non siano tutti revisori legali iscritti nell'apposito registro, il Congresso provinciale affida l'incarico della revisione legale dei conti ad un soggetto iscritto nell'apposito registro, ivi incluso il Presidente del Collegio, o ad una società di revisione legale.

REVISORE UNICO

ART. 27

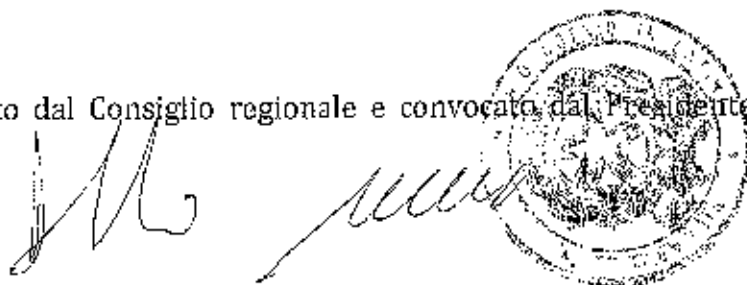
Fino al raggiungimento delle condizioni previste dall'art. 30 comma 2 o art. 31 comma 1 del D.Lgs. n. 117/2017 i comitati provinciali nominano un revisore unico con esperienza contabile amministrativa.

ORGANI REGIONALI

CONGRESSO REGIONALE

ART. 28

1. Il Congresso regionale è indetto dal Consiglio regionale e convocato dal Presidente regionale:



a) in via ordinaria, ogni 4 anni, entro l'anno successivo a quello dell'Olimpiade estiva e comunque prima dello svolgimento delle elezioni degli organi territoriali del CONI;

b) in via straordinaria:

- su richiesta della maggioranza dei Comitati provinciali della regione, decisa in riunioni appositamente convocate;
- su richiesta della maggioranza dei componenti la Presidenza o il Consiglio regionale;
- per decadenza del Presidente e del Consiglio regionale, secondo quanto normato nel precedente articolo 12.

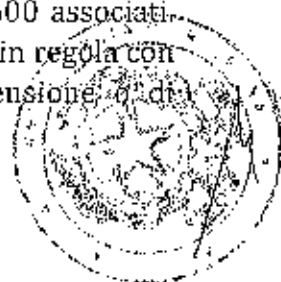
2. Il Congresso è costituito dai delegati, o dai relativi supplenti, eletti dai Congressi provinciali, applicando i criteri minimi di rappresentanza di un delegato ogni 600 associati. Non possono partecipare in qualità di delegati, o di supplenti, soci che non siano in regola con il pagamento delle quote sociali o che abbiano in corso sanzioni di sospensione, o di inibizione, inflitte dagli organi disciplinari.

3. La convocazione, effettuata almeno 30 giorni prima, deve:

- a) indicare il luogo, la data e l'ora del Congresso;
- b) contenere il programma dei lavori;
- c) contenere l'indicazione del numero dei delegati, e dei relativi supplenti, da eleggere da ogni Congresso provinciale.

4. Il Congresso regionale:

- a) approva il Regolamento congressuale;
- b) valuta l'attività svolta e stabilisce gli obiettivi programmatici dell'US Acli regionale per il quadriennio;
- c) determina il numero dei componenti il Consiglio in misura proporzionata al numero degli associati della regione:
- fino a 10.000 associati, 7 consiglieri;
 - da 10.001 a 20.000 associati, 9 consiglieri;
 - da 20.001 a 35.000 associati, 13 consiglieri;
 - da 35.001 a 50.000 associati, 15 consiglieri;
 - oltre 50.000 associati, 18 consiglieri;
- d) elegge:
- il Presidente regionale;
 - i componenti del Consiglio regionale;
 - il Collegio Regionale dei revisori dei conti, ove obbligatorio ai sensi delle disposizioni di legge vigenti;
 - 3 Proibiviri regionali effettivi e 2 supplenti;



- la Commissione disciplinare regionale;
- il componente del Consiglio nazionale di propria competenza (ove previsto), secondo le modalità definite dal Regolamento congressuale nazionale.

5. I delegati eletti o nominati, ai sensi del comma 2 del presente articolo, a partecipare al più recente Congresso regionale hanno diritto, fino alla data di elezione o nomina dei nuovi delegati al Congresso successivo, di esaminare i libri sociali della struttura regionale. L'esercizio del diritto opera con le modalità stabilite dal regolamento della struttura regionale, che ne garantisce l'effettività.

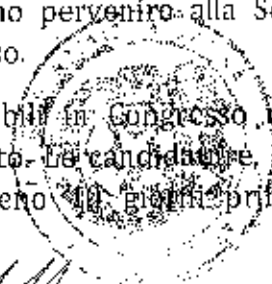
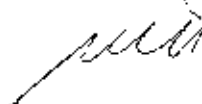
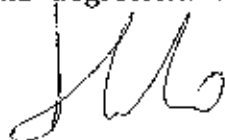
ART. 29

1. Il Congresso regionale è validamente costituito qualora siano presenti:
 - a) in prima convocazione, almeno il 50% più uno dei delegati in rappresentanza del 50% più uno dei Comitati provinciali che hanno celebrato il Congresso provinciale;
 - b) in seconda convocazione, purché i partecipanti rappresentino almeno un terzo dei Comitati provinciali.
2. Sia in prima, sia in seconda convocazione le decisioni sono prese con il voto favorevole della maggioranza dei delegati.

NORME PER LE CANDIDATURE

ART. 30

1. Possono candidarsi alla carica di Presidente regionale i tesserati in possesso dei requisiti previsti dall'art. 15 del presente Statuto. Le candidature, devono pervenire alla Segreteria regionale almeno 10 giorni prima della celebrazione del Congresso, corredate da un programma di intenti. In caso di mancanza di candidature, la Struttura viene commissariata dalla Presidenza nazionale e il Congresso deve essere convocato entro 60 giorni e celebrato nei successivi 30 giorni.
2. I candidati alla Presidenza regionale devono possedere i requisiti previsti dall'art. 15 del presente Statuto. Sono nominati dal Consiglio regionale su proposta del Presidente regionale.
3. I candidati al Consiglio regionale devono possedere i requisiti previsti dall'art. 15 del presente Statuto. Le candidature, in forma individuale, devono pervenire alla Segreteria regionale almeno 10 giorni prima della celebrazione del Congresso.
4. I candidati a componenti il Consiglio nazionale eleggibili in Congresso regionale devono avere i requisiti richiesti all'art. 15 del presente Statuto. Le candidature, in forma individuale, devono pervenire alla Segreteria regionale almeno 10 giorni prima della celebrazione del Congresso.



5. I candidati al Collegio dei Probiviri devono avere i requisiti richiesti all'art. 15 del presente Statuto. Le candidature in forma individuale devono arrivare alla Segreteria regionale almeno 10 giorni prima della celebrazione del Congresso.

6. I candidati alla nomina a componenti l'organo di controllo e Revisori dei conti devono possedere, oltre ai requisiti di cui al D.Lgs. n. 117/2017, i requisiti previsti dall'art. 15 del presente Statuto. Per il Presidente del Collegio dei Revisori dei conti è richiesta l'iscrizione al Registro dei Revisori Legali.

7. I candidati a componente della Commissione disciplinare regionale devono possedere i requisiti previsti dall'art. 15 del presente Statuto. Le candidature, in forma individuale, devono pervenire alla Segreteria regionale almeno 10 giorni prima della celebrazione del Congresso.

8. Ogni associato può presentare al Congresso una sola candidatura.

9. Al termine dello scrutinio sono proclamati eletti i candidati che hanno riportato il maggior numero di voti, fermo restando quanto previsto all'art. 54 del presente Statuto.



CONSIGLIO REGIONALE

ART. 31

1. Il Consiglio regionale:

a) è l'Organo direttivo di programmazione, controllo e verifica dell'US Accli Aps; in particolare vigila sull'operato della Presidenza a cui è demandata l'esecuzione e l'amministrazione dell'US Accli Aps;

b) è composto, con diritto di voto, dal Presidente regionale e dai componenti eletti dal Congresso regionale e, senza diritto di voto, dal rappresentante della Presidenza regionale ACCL Aps;

c) specifica le linee programmatiche approvate dal Congresso e il programma associativo annuale.

2. Il primo Consiglio è convocato dal Presidente regionale entro trenta giorni dal Congresso per approvare o respingere:

a) la proposta di presidenza secondo quanto previsto dal Regolamento;

b) la proposta di eventuali invitati permanenti in Presidenza, formulata dal Presidente regionale.

3. Successivamente il Consiglio è convocato dal Presidente regionale, ogni qualvolta lo ritenga opportuno, almeno 15 giorni prima della data prevista, specificando l'ordine del giorno, la data, il luogo di riunione, l'ora di inizio e quella entro la quale si presume di concludere i lavori per:

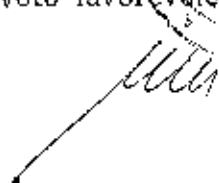
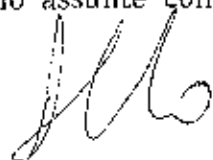
a) approvare; entro un mese prima della conclusione dell'esercizio finanziario, il prospetto contabile preventivo (entro il 30/11);

- b) approvare annualmente il bilancio di esercizio formato dallo stato patrimoniale, dal rendiconto gestionale con l'indicazione dei proventi e degli oneri, e dalla relazione di missione che illustra le poste di bilancio, l'andamento economico e gestionale e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie e dalla relazione di missione. Ove ne ricorrano le condizioni di legge di cui all'art. 13, co. 2, del D.Lgs. n. 117/2017, può redigere il bilancio nella forma del rendiconto per cassa; il bilancio di esercizio o il rendiconto dovranno contenere annotazione del carattere secondario e strumentale delle attività diverse da quelle di interesse generale previste dall'art. 6 del D.Lgs. n. 117/2017. In caso di mancata approvazione, il Consiglio deve essere riconvocato entro 30 giorni con lo stesso ordine del giorno. Se anche in seconda lettura il consuntivo non viene approvato, decadono il Presidente, la Presidenza e il Consiglio;
- c) approvare il Regolamento di attuazione dello Statuto secondo quanto stabilito dal successivo art. 74;
- d) decidere sulle questioni riguardanti la vita dell'Associazione indicate dal Regolamento;
- e) reintegrare l'Organo, entro due mesi, nei casi di dimissioni, decadenza o impedimento di uno o più consiglieri regionali, con i candidati primi esclusi nella votazione congressuale ai sensi dell'art. 16 co. 6;
- f) approvare o respingere eventuali mozioni di sfiducia nei confronti del Presidente e/o della Presidenza regionale presentate da almeno il 50% più uno dei componenti con diritto di voto;
- g) deliberare, con la maggioranza rafforzata dei due terzi degli aventi diritto, l'azione di responsabilità civile nei confronti dei componenti gli organi amministrativi e di controllo;
- h) convocare il Congresso regionale, specificandone le norme del Regolamento o affidandone la preparazione alla Presidenza regionale;
- i) deliberare in merito agli atti di straordinaria amministrazione;
- j) approvare annualmente il bilancio sociale, se ricorrono le condizioni di legge per la sua redazione;
- k) deliberare sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.

Quando l'ordine del giorno prevede dimissioni ed elezioni la convocazione va mandata anche al livello nazionale, affinché possa prevedere la partecipazione di un suo rappresentante.

4. Il Consiglio viene convocato in via straordinaria nei casi di decadenza di cui all'art. 16 del presente statuto.

5. Il Consiglio è validamente riunito ove sia presente, in prima convocazione, la maggioranza dei componenti e, in seconda convocazione, almeno un terzo dei componenti. Nelle riunioni con all'o.d.g. l'approvazione del bilancio di esercizio o del rendiconto economico-finanziario consuntivo, le dimissioni, la discussione o l'approvazione di sfiducia nei confronti del Presidente e/o della Presidenza ed elezioni, è richiesta la presenza dei due terzi dei componenti. Le delibere sono assunte con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.



6. Il Consiglio in seduta straordinaria è convocato nei casi di cui al comma 4 o su richiesta della metà più uno dei componenti della Presidenza, della metà più uno dei Comitati provinciali, di 1/3 dei consiglieri, dalla Presidenza Nazionale US Accli Aps. Le delibere devono essere portate a conoscenza dei Consiglieri assenti.

PRESIDENZA REGIONALE

ART. 32

1. La Presidenza regionale è l'Organo esecutivo e di amministrazione dell'US Accli Aps regionale. Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale. Le limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del Terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

2. La Presidenza:

a) è nominata dal Consiglio regionale tra i suoi componenti, su proposta del Presidente Regionale;

b) è composta, con diritto di voto, oltre che dal Presidente Regionale in misura proporzionata al numero degli associati della regione:

- fino a 10.000 associati, da 3 a 5 componenti;
- da 10.001 a 35.000 associati, da 4 a 6 componenti e, comunque, fino a un massimo del 50% del numero dei consiglieri;
- oltre i 35.000 associati, da 7 a 9 componenti e, comunque, fino a un massimo del 50% del numero dei consiglieri;

3. Ai componenti di Presidenza Eletti sono affidati incarichi specifici, tra i quali quelli di Vice Presidente, Responsabile all'Organizzazione/Sviluppo Associativo e Responsabile all'Amministrazione.

4. Alla Presidenza partecipa, senza diritto di voto, un componente della Presidenza regionale ACLI Aps.

5. La Presidenza è convocata dal Presidente regionale:

a) in via ordinaria, ogni qualvolta lo ritenga opportuno;

b) in via straordinaria, su richiesta:

- di almeno 1/3 dei suoi componenti;
- della Presidenza nazionale US Accli Aps;

6. La Presidenza è validamente riunita quando sono presenti la metà più uno dei suoi componenti e delibera in ordine:

- a) alla definizione degli incarichi dei propri componenti;
- b) all'attuazione del programma definito dal Consiglio;



- c) all'attuazione delle delibere del Consiglio;
- d) alle forme di collaborazione e/o di partecipazione con organismi esterni.

La Presidenza documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse da quelle di interesse generale nella relazione di missione di cui al precedente art. 31. Le decisioni della Presidenza sono deliberate a maggioranza dei presenti. In caso di videoconferenza o audio conferenza, le decisioni possono essere adottate sulla base del consenso espresso per iscritto. Nelle votazioni, in caso di parità, prevale il voto del Presidente.

7. La Presidenza cura l'amministrazione US Acli Aps e il bilancio di esercizio formato dallo stato patrimoniale, dal rendiconto gestionale e dalla relazione di missione. Ove ne ricorrano le condizioni di legge di cui all'art. 13, co. 2, del D.Lgs. n. 117/2017, può redigere il bilancio nella forma del rendiconto per cassa; il bilancio di esercizio o il rendiconto dovranno contenere annotazione del carattere secondario e strumentale delle attività diverse da quelle di interesse generale previste dall'art. 6 del D.Lgs. n. 117/2017, portandoli all'approvazione del Consiglio entro i tempi fissati dal presente Statuto. Nella riunione del Consiglio in cui si approva il bilancio di

esercizio o il rendiconto, i componenti la Presidenza non hanno diritto di voto.

RAPPRESENTANZA E POTERI

PRESIDENTE REGIONALE

ART. 33

1. Il Presidente regionale dell'US Acli Aps presiede il Comitato regionale dell'Associazione e lo rappresenta legalmente nei confronti dei terzi sia interni che esterni, firma convenzioni e accordi e impegna il Comitato al rispetto delle obbligazioni assunte.

2. L'US Acli Aps regionale risponde unicamente delle obbligazioni assunte dal suo legale rappresentante o dai suoi aventi causa, senza impegnare gli altri livelli dell'Associazione.

ART. 34

1. Nel caso di più Vice Presidenti, il Consiglio, su proposta del Presidente, nomina un Vice Presidente vicario.

2. Il Vice Presidente vicario sostituisce il Presidente nelle sue funzioni, in caso di assenza, di impedimento temporaneo o di decadenza in seguito a impedimento definitivo.

RESPONSABILE ALL'ORGANIZZAZIONE/SVILUPPO ASSOCIATIVO



ART. 35

1. Il Responsabile all'Organizzazione/Sviluppo Associativo cura:

- a) le procedure di attuazione delle decisioni degli Organi dell'US AcLi Aps regionale;
- b) la tenuta dei registri dei verbali;
- c) la comunicazione delle normative, degli indirizzi programmatici ed organizzativi e delle conseguenti delibere del Consiglio regionale, ai livelli provinciali;
- d) la tempestiva informazione alle Presidenze provinciali e agli Organi interessati della convocazione del Congresso e delle iniziative di particolare rilievo.

RESPONSABILE ALL'AMMINISTRAZIONE

ART. 36



2. Il Responsabile all'Amministrazione deve:

- a) tenere aggiornate le registrazioni contabili;
- b) mettere in condizione i Revisori dei conti di effettuare verifiche periodiche;
- c) informare periodicamente la Presidenza sulla situazione di cassa;
- d) predisporre il rendiconto economico-finanziario preventivo e consuntivo da far approvare dal Consiglio;
- e) trasmettere al Responsabile nazionale all'organizzazione copia dei rendiconti economico-finanziari approvati dal Consiglio.

COLLEGIO REGIONALE DEI REVISORI DEI CONTI

COLLEGIO REGIONALE DEI REVISORI DEI CONTI

ART. 37

1. Al ricorrere delle condizioni di cui all'art. 30, comma 2, D.Lgs. n. 117/2017, il Congresso Regionale elegge il Collegio Regionale dei revisori dei conti che è l'organo di controllo, costituito in composizione collegiale dal Presidente e da due componenti effettivi e due supplenti tra soggetti, dotati dei requisiti professionali richiesti dall'art. 30, co. 5, D.Lgs. n. 117/2017 e dall'art. 15 del presente Statuto. Il Collegio Regionale dei Revisori dei conti, quale organo di controllo svolge le funzioni previste ai commi 6, 7, 8 del citato art. 30, D.Lgs. n. 117/2017.

2. Ai componenti dell'organo di controllo si applica l'art. 2399 del codice civile e quanto previsto dall'art. 15 del presente Statuto. I componenti dell'organo di controllo devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui all'art. 2397, comma secondo, del codice civile. Il Presidente del Collegio regionale deve essere iscritto al registro dei revisori dei conti.
3. L'organo di controllo, ordinariamente si riunisce trimestralmente, partecipa alle riunioni del Consiglio regionale e a quelle della Presidenza regionale aventi all'ordine del giorno questioni amministrative e la discussione e l'approvazione dei conti economici.
4. Le riunioni dell'Organo di controllo sono valide qualora sia presente la maggioranza dei suoi componenti o le delibere dell'Organo sono prese a maggioranza assoluta.
5. In caso di sostituzioni, dimissioni di uno o più componenti effettivi e supplenti dell'Organo di controllo o di decadenza dell'Organo, si rimanda alle norme dettate dal Codice civile.
6. L'organo di controllo rimane in carica anche in caso di decadenza della Presidenza e/o del Presidente regionale o del Consiglio.
7. Ove obbligatorio ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs. 117/2017, il Congresso Regionale nomina altresì il soggetto incaricato della revisione legale dei conti. La revisione legale dei conti può essere affidata al Collegio Regionale dei revisori dei conti, a condizione che tutti i suoi membri siano revisori legali iscritti nell'apposito registro. Qualora i componenti del Collegio Regionale dei Revisori dei conti non siano tutti revisori legali iscritti nell'apposito registro, il Congresso Regionale affida l'incarico della revisione legale dei conti ad un soggetto iscritto nell'apposito registro, ivi incluso il Presidente del Collegio, o ad una società di revisione esterna.

REVISORE UNICO

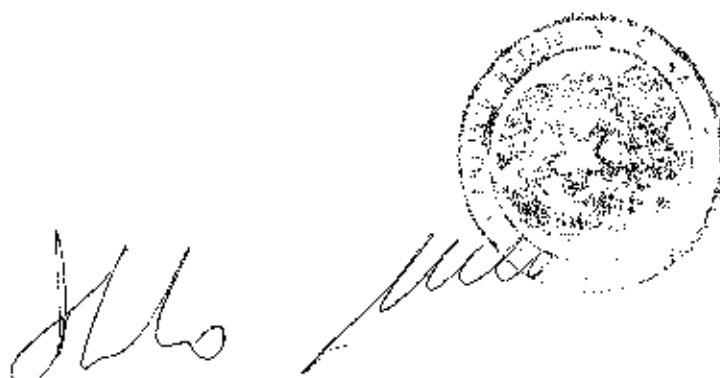
ART. 38

Fino al raggiungimento delle condizioni previste dall'art. 30 comma 2 o art. 31 comma 1 del D.Lgs. n. 117/2017 i comitati regionali nominano un revisore unico con esperienza contabile amministrativa.

ORGANI NAZIONALI

CONGRESSO NAZIONALE

ART. 39

A circular official stamp is located in the bottom right corner of the page. To its left, there are two handwritten signatures in dark ink. The first signature is a stylized 'M' followed by a surname. The second signature is a cursive name, possibly 'M. Rossi'.

1. Il Congresso nazionale è indetto dal Consiglio nazionale è convocato dal Presidente:

a) in via ordinaria, ogni 4 anni, entro l'anno successivo a quello dell'Olimpiade estiva e, comunque, entro e non oltre il 15 Marzo;

b) in via straordinaria:

- su richiesta di almeno sette Comitati regionali rappresentanti non meno di 1/3 delle Strutture provinciali;

- su richiesta della maggioranza dei componenti il Consiglio nazionale;

- in caso di decadenza anticipata del Presidente o del Consiglio nazionale, secondo quanto normato nel precedente articolo 16;

- su richiesta della maggioranza dei soci.

2. Il Congresso nazionale è costituito:

a) dai delegati eletti dai Congressi provinciali scelti tra i soci che siano in regola con il pagamento della quota sociale e che non abbiano subito inibizioni o squalifiche in corso di esecuzione, da parte degli organi disciplinari o che non siano appartenenti alla Presidenza uscente. Il numero dei delegati spettanti ad ogni realtà provinciale viene definito nella misura di 1 delegato ogni 1.000 soci;

b) dai delegati eletti in apposite Assemblee dei soci tesserati direttamente alla sede nazionale nella misura di un delegato ogni 1.000.

Nel Congresso nazionale, quale Assemblea di 2° grado, è esclusa la possibilità di rilascio di deleghe.

3. La convocazione del Congresso, inviata almeno quaranta giorni prima, è deliberata dal Consiglio nazionale e comunicata ai Comitati regionali e provinciali US Acli Aps attraverso l'invio del Regolamento congressuale nazionale, che fissa anche la data ultima per la celebrazione dei Congressi provinciali e regionali e il numero dei delegati al Congresso nazionale da eleggere. La convocazione viene poi formalizzata dal Presidente nazionale tramite posta elettronica con conferma di lettura, certificata o raccomandata, che oltre a indicare il numero dei delegati da eleggere e il termine ultimo per la celebrazione dei congressi fissa:

a) il luogo, la data e l'ora del Congresso;

b) il programma dei lavori.

4. Il Congresso nazionale:

a) approva il Regolamento congressuale;

b) valuta l'attività svolta, definisce gli obiettivi dell'US Acli Aps per il quadriennio;

c) elegge:

- il Presidente nazionale;



- il Collegio nazionale dei Revisori dei Conti;
- 30 componenti il Consiglio nazionale, che, con i 6 consiglieri eletti dai Congressi regionali, completano il numero dei consiglieri eletti, secondo quanto previsto dal Regolamento congressuale e nel rispetto della rappresentanza di genere di cui all'art. 42, co. 1, lett. b);
- il Collegio nazionale dei Proviviri composto da 5 effettivi e 2 supplenti;
- la Commissione disciplinare nazionale;
- l'Ufficio del Procuratore.

5. I delegati eletti o nominati ai sensi del comma 2 del presente articolo a partecipare al più recente Congresso nazionale, hanno diritto, fino alla data di elezione o nomina dei nuovi delegati al Congresso successivo, di esaminare i libri sociali della struttura nazionale. L'esercizio del diritto opera con le modalità stabilite dal regolamento della struttura nazionale, che ne garantisce l'effettività.

6. Il Congresso approva o respinge, in seduta straordinaria se sono presenti delegati eletti nei Congressi provinciali che rappresentino almeno i 2/3 degli associati, le proposte di modifica al presente Statuto presentate dai Congressi provinciali e regionali o dai Consigli provinciali, regionali e nazionale.

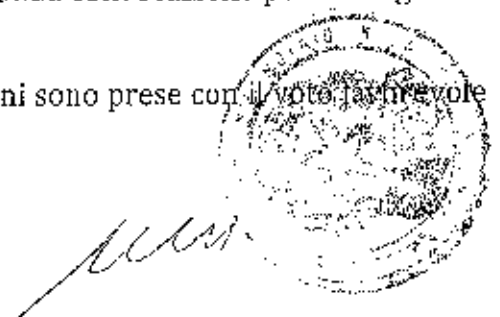
7. L'US ACLI Aps, per il Congresso elettivo nazionale o straordinario elettivo oppure straordinario relativo all'approvazione delle modifiche statutarie, adotta sistemi di voto in forma elettronica in presenza, ovvero in forma elettronica a distanza, secondo modalità che garantiscano la certezza e la trasparenza della procedura nonché il rispetto delle regole previste per lo specifico voto. A tali fini, la Giunta Nazionale del CONI disciplina modalità e regole uniformi.

ART. 40

1. Il Congresso è validamente costituito qualora siano presenti:

- a) in prima convocazione, almeno il 50% più uno dei delegati in rappresentanza di almeno il 50% più uno dei Comitati provinciali in cui si sono svolti i congressi;
- b) in seconda convocazione, con qualsiasi numero di partecipanti, purché rappresentino almeno un terzo dei Comitati provinciali. Nel caso di Congresso elettivo il quorum costitutivo previsto in seconda convocazione dovrà essere comunque non inferiore al 35%, fatte salve le previsioni di cui al successivo art. 54, comma 2 dello Statuto. Laddove l'US ACLI Aps abbia più di 5.000 enti affiliati, il quorum costitutivo previsto in seconda convocazione per il Congresso elettivo è non inferiore al 20%.

2. Sia in prima, sia in seconda convocazione le decisioni sono prese con il voto favorevole della maggioranza dei delegati.



1. Il Consiglio nazionale:

a) è l'Organo direttivo di programmazione, controllo e verifica dell'US Accli Aps; in particolare vigila sull'operato della Presidenza a cui è demandata l'esecuzione e l'amministrazione dell'US Accli Aps;

b) garantisce al suo interno la presenza di componenti di genere diverso in misura non inferiore ad 1/3 del totale dei componenti dell'organo stesso eletti dal Congresso Nazionale; nel calcolo non saranno considerate le frazioni decimali;

c) è composto, con diritto di voto, ferma la rappresentanza di genere di cui alla lettera precedente, dal Presidente nazionale, dai consiglieri nazionali eletti dal Congresso nazionale e dai Congressi regionali, dai Presidenti regionali e, senza diritto di voto, da un componente del Consiglio nazionale delle ACLI Aps secondo quanto deliberato dal Consiglio nazionale US Accli Aps;

d) specifica le linee programmatiche approvate dal Congresso ed il programma associativo annuale.

I consiglieri nazionali eletti direttamente dai Congressi Regionali, devono essere fino a un massimo di 6, secondo quanto stabilito dal Regolamento congressuale.

2. Alle sedute del Consiglio sono invitati permanenti gli ex Presidenti nazionali dell'US Accli Aps, iscritti all'US Accli Aps.

3. La prima riunione del Consiglio nazionale, convocata dal Presidente nazionale entro quaranta giorni dal Congresso:

a) approva o respinge la proposta di presidenza secondo quanto previsto dal Regolamento;

b) approva o respinge la proposta di eventuali invitati permanenti in Presidenza, formulata dal Presidente;

c) ha facoltà di nominare il Presidente del Consiglio nazionale su eventuale proposta del Presidente nazionale;

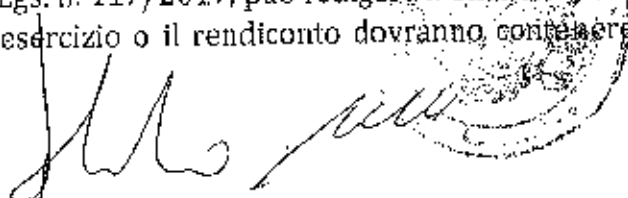
d) elegge i propri rappresentanti nel Consiglio nazionale ACLI Aps nella misura stabilita dallo Statuto ACLI Aps stesso.

4. Successivamente il Consiglio è convocato dal Presidente nazionale almeno 15 giorni prima della data prevista, specificando l'ordine del giorno, la data, il luogo di riunione, l'ora di inizio e quella entro la quale si presume di concludere i lavori.

5. Il Consiglio viene convocato in via ordinaria per:

a) approvare, entro un mese prima della conclusione dell'esercizio finanziario, il prospetto contabile preventivo (entro il 30/11);

b) approvare annualmente il bilancio di esercizio formato dallo stato patrimoniale, dal rendiconto gestionale con l'indicazione dei proventi e degli oneri, e dalla relazione di missione che illustra le poste di bilancio, l'andamento economico e gestionale e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie e dalla relazione di missione. Ove ne ricorrano le condizioni di legge di cui all'art. 13, co. 2, del D.Lgs. n. 117/2017, può redigere il bilancio nella forma del rendiconto per cassa; il bilancio di esercizio o il rendiconto dovranno contenere



annotazione del carattere secondario e strumentale delle attività diverse da quelle di interesse generale previsto dall'art. 6 del D.Lgs. n. 117/2017. In caso di mancata approvazione, il Consiglio deve essere riconvocato entro 30 giorni con lo stesso ordine del giorno; se anche in seconda lettura il consuntivo non viene approvato, decadono il Presidente, la Presidenza e il Consiglio;

- c) deliberare la costituzione di nuovi Comitati provinciali e regionali in Italia ed in altri Stati;
- d) approvare il Regolamento nazionale e ratificare i Regolamenti provinciali e regionali;
- e) promuovere e regolamentare il coordinamento dei Presidenti regionali;
- f) istituire il Coordinamento dei Responsabili Sviluppo Associativo qualora lo ritenga opportuno per il raggiungimento delle finalità istituzionali;
- g) in caso di dimissioni di uno o più consiglieri, procedere all'integrazione dell'Organo con i primi esclusi della votazione congressuale secondo quanto previsto dall'art. 16, comma 6 del presente Statuto nel rispetto della rappresentanza di genere di cui all'art. 42, co. 4, lett. b);
- h) approvare o respingere eventuali mozioni di sfiducia nei confronti del Presidente e/o della Presidenza presentate da almeno il 50% più uno dei componenti con diritto di voto;
- i) deliberare, con la maggioranza rafforzata dei due terzi degli aventi diritto, l'azione di responsabilità civile nei confronti dei componenti gli organi amministrativi e di controllo;
- j) convocare il Congresso nazionale, specificandone le norme del Regolamento e affidandone la preparazione alla Presidenza;
- k) deliberare in merito agli atti di straordinaria amministrazione;
- l) definire annualmente l'elenco delle discipline sportive praticate dandone immediata comunicazione al CONI ed ai propri affiliati e tesserati;
- m) approvare annualmente il bilancio sociale, se ricorrono le condizioni di legge per la sua redazione;
- n) deliberare sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.

6. Il Consiglio viene convocato in via straordinaria nei casi di decadenza e nei casi di integrazione di cui all'articolo 16 del presente statuto.

7. Il Consiglio è validamente riunito ove sia presente, in prima convocazione, la maggioranza dei componenti e, in seconda convocazione, almeno un terzo dei componenti. Nelle riunioni con all'o.d.g. l'approvazione del bilancio di esercizio o del rendiconto economico-finanziario consuntivo, le dimissioni, la discussione di una mozione di sfiducia nei confronti del Presidente e/o della Presidenza ed elezioni è richiesta la presenza dei due terzi dei componenti. Le delibere sono assunte con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

8. Il Consiglio è convocato in seduta straordinaria nei casi di cui al precedente comma 6 o su richiesta:

- a) di almeno 1/3 dei componenti il Consiglio nazionale con diritto di voto;
 - b) di almeno 7 Comitati regionali con decisioni assunte in riunioni appositamente convocate;
 - c) della maggioranza della Presidenza nazionale US Acli Aps.
9. Le delibere devono essere portate a conoscenza dei Consiglieri assenti.
10. La durata degli incarichi assegnati dal Consiglio nazionale coincide con quella del Consiglio stesso.

PRESIDENZA NAZIONALE

ART. 43

1. La Presidenza nazionale è l'Organo esecutivo e di amministrazione dell'US Acli Aps nazionale. Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale. Le limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del Terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

2. La Presidenza è nominata dal Consiglio Nazionale tra i propri componenti, su proposta del Presidente Nazionale secondo quanto previsto dal Regolamento congressuale ed è composta, con diritto di voto, oltre che dal Presidente nazionale da 11 componenti, ai quali sono affidati incarichi specifici, tra i quali quelli di Vice Presidente, Responsabile all'Organizzazione/Sviluppo Associativo e Responsabile all'amministrazione.

3. Alla Presidenza partecipa senza diritto di voto, un componente della Presidenza nazionale ACLI Aps.

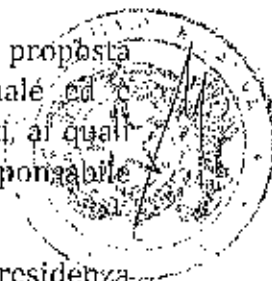
4. I candidati alla Presidenza nazionale devono possedere i requisiti previsti dall'art. 15 del presente Statuto.

5. La Presidenza è convocata dal Presidente nazionale

- a) in via ordinaria, ogni qualvolta lo ritenga opportuno;
- b) in via straordinaria, su richiesta della metà più uno dei suoi componenti. La convocazione deve avvenire entro 90 giorni dalla richiesta.

6. La Presidenza è validamente riunita quando sono presenti la metà più uno dei suoi componenti e delibera in ordine:

- a) alla definizione degli incarichi dei propri componenti;
- b) all'attuazione del programma definito dal Consiglio;
- c) all'attuazione delle delibere del Consiglio;
- d) alla cura dell'amministrazione dell'US Acli Aps e del bilancio di esercizio formato dallo stato patrimoniale, dal rendiconto gestionale con l'indicazione dei proventi e degli oneri, e dalla relazione di missione che illustra le poste di bilancio, l'andamento economico e gestionale e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie e dalla relazione di missione. Ove ne ricorrano le condizioni di legge di cui all'art. 13, co. 2, del D.Lgs. n. 117/2017, può redigere il bilancio nella forma del rendiconto per cassa; il bilancio di esercizio o il rendiconto dovranno contenere annotazione del carattere secondario e strumentale delle attività diverse da quelle di interesse generale previste dall'art. 6 del D.Lgs. n. 117/2017 portandoli all'approvazione del Consiglio entro i tempi fissati dal presente Statuto. Nella riunione del Consiglio in cui si approva il bilancio di esercizio o il rendiconto, i componenti la Presidenza non hanno diritto di voto;



- e) alla redazione del bilancio (di previsione e consuntivo) da sottoporre alla giunta nazionale del CONI redatto nel rispetto dei principi contabili economico-patrimoniali e nelle forme idonee a fornire il quadro complessivo dell'ente; incluso un quadro prospettico delle articolazioni territoriali. Il budget annuale ed il bilancio d'esercizio devono essere accompagnati da una relazione documentata circa l'utilizzo dei contributi del CONI. Il bilancio consuntivo annuale e le relazioni illustrative saranno pubblicizzati tramite il sito istituzionale;
- f) alla documentazione del carattere secondario e strumentale delle eventuali attività diverse da quelle d'interesse generale svolte, a seconda dei casi, nella relazione di missione o in una annotazione in calce al rendiconto per cassa o nella nota integrativa al bilancio.
- g) alla concessione di provvedimenti di amnistia ed indulto;
- h) alle forme di collaborazione e/o di partecipazione con organismi esterni;
- i) all'attuazione di programmi di attività dell'US Acli Aps decisi dal Congresso nazionale.

La Presidenza documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse da quelle di interesse generale a seconda dei casi nella relazione di missione di cui al precedente art. 42 o in un'annotazione in calce al rendiconto per cassa o nella nota integrativa al bilancio. Le decisioni della Presidenza sono deliberate a maggioranza dei presenti. In caso di videoconferenza o audio conferenza, le decisioni possono essere adottate sulla base del consenso espresso per iscritto. Nelle votazioni, in caso di parità, prevale il voto del Presidente.

7. La Presidenza nazionale ha la facoltà di:

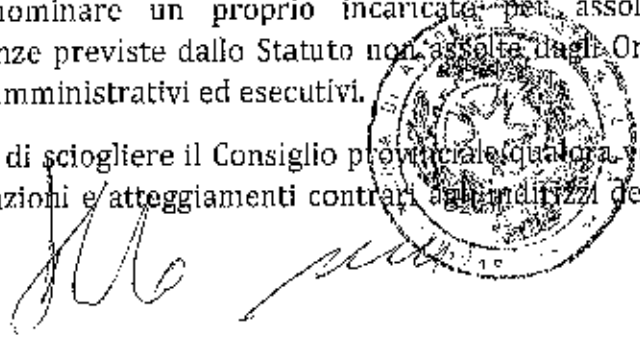
- a) nominare un Incaricato per le nuove Province in Italia e in altri Stati e convocare il Congresso costitutivo quando sono mature le condizioni;
- b) intervenire nei confronti degli Organi provinciali e regionali, deliberando provvedimenti straordinari, qualora siano constatate:
 - inadempienze statutarie e/o regolamentari;
 - gravi irregolarità nella gestione;
 - gravi o ripetute violazioni all'ordinamento sociale;
 - attività contrarie agli indirizzi US Acli Aps;
 - l'impossibilità dell'Organo ad operare.

INTERVENTI STRAORDINARI

ART. 44

1. La Presidenza nazionale può nominare un proprio incaricato per assolvere temporaneamente ad una o più competenze previste dallo Statuto non assolve dagli Organi provinciali o regionali, assumendo poteri amministrativi ed esecutivi.

2. La Presidenza nazionale ha facoltà di sciogliere il Consiglio provinciale qualora venga meno alle sue funzioni o assuma deliberazioni e atteggiamenti contrari agli indirizzi dell'US



Acli Aps. Lo scioglimento determina la decadenza di tutti gli organi e la nomina di un Commissario. Tale facoltà è esercitata d'intesa con la Presidenza regionale. Per analoghi motivi la Presidenza nazionale ha facoltà di sciogliere il Consiglio regionale e di nominare un Commissario.

ART. 45

1. Avverso le decisioni della Presidenza nazionale di sciogliere gli Organi provinciali o regionali, i rispettivi Consigli, entro 60 giorni dalla comunicazione di tale decisione, possono ricorrere al Collegio dei Probiviri, il quale può esprimersi in favore di un provvedimento di sospensione, qualora ne ricorrano i presupposti e le motivazioni.



RAPPRESENTANZA E POTERI

PRESIDENTE NAZIONALE

ART. 46

1. Il Presidente nazionale dell'US Acli Aps presiede l'Associazione e la rappresenta legalmente nei confronti dei terzi sia interni che esterni, firma convenzioni e accordi e impegna l'Associazione al rispetto delle obbligazioni assunte.

2. L'US Acli Aps nazionale risponde unicamente delle obbligazioni assunte dal suo legale rappresentante o dai suoi aventi causa, senza impegnare gli altri livelli dell'Associazione.

3. Al Presidente nazionale è dato potere di concedere la grazia a condizione che sia stata scontata almeno la metà della pena. In caso di espulsione, la grazia può essere concessa solo nel caso siano stati scontati almeno cinque anni.

ART. 47

1. Nel caso di più Vice Presidenti, il Consiglio, su proposta del Presidente, nomina un Vice Presidente vicario che sostituisce il Presidente nelle sue funzioni in caso di assenza, di impedimento temporaneo, o di decadenza in seguito a impedimento definitivo.

RESPONSABILE ALL'ORGANIZZAZIONE/SVILUPPO ASSOCIATIVO

ART. 48

1. Il Responsabile all'Organizzazione/Sviluppo Associativo cura:
 - a) le procedure di attuazione delle decisioni degli Organi dell'US Acli Aps nazionale;
 - b) la tenuta dei registri dei verbali;
 - c) la predisposizione e l'inoltro dei dati sulla consistenza organizzativa e sulle attività;
 - d) la comunicazione delle normative, degli indirizzi programmatici ed organizzativi e delle conseguenti delibere del Consiglio nazionale, ai livelli provinciali e regionali;
 - e) la tempestiva informazione alle Presidenze provinciali e regionali e agli Organi interessati della convocazione del Congresso e delle iniziative di particolare rilievo.

RESPONSABILE ALL'AMMINISTRAZIONE

ART. 49

1. Il Responsabile nazionale all'Amministrazione deve:
 - a) tenere aggiornate le registrazioni contabili;
 - b) mettere in condizione i Revisori dei conti di effettuare verifiche periodiche;
 - c) informare periodicamente la Presidenza sulla situazione di cassa;
 - d) predisporre il rendiconto economico-finanziario preventivo e consuntivo da far approvare dal Consiglio.

COLLEGIO NAZIONALE DEI REVISORI DEI CONTI

COLLEGIO NAZIONALE DEI REVISORI DEI CONTI

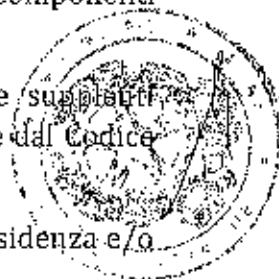
ART. 50

1. Al ricorrere delle condizioni di cui all'art. 30, co. 2, D.Lgs. n. 117/2017, il Congresso Nazionale elegge il Collegio Nazionale dei Revisori dei conti che è l'organo di controllo, costituito in composizione collegiale dal Presidente e da due componenti effettivi e due supplenti tra soggetti, dotati dei requisiti professionali richiesti dall'art. 30, co. 5, D.Lgs. n. 117/2017 e dall'art. 15 del presente Statuto. Il Collegio Nazionale dei Revisori dei Conti, quale organo di controllo svolge le funzioni previste ai commi 6, 7, 8 del citato art. 30, D.Lgs. n. 117/2017, in particolare vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento.

[Handwritten signature]



2. Ai componenti dell'organo di controllo si applica l'art. 2399 del codice civile e quanto previsto dall'art. 15 del presente Statuto. I componenti dell'organo di controllo devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui all'art. 2397, comma secondo, del codice civile. Il Presidente del Collegio Nazionale deve essere iscritto al registro dei revisori dei conti.
3. L'organo di controllo, ordinariamente si riunisce trimestralmente, partecipa alle riunioni del Consiglio nazionale e a quelle della Presidenza nazionale aventi all'ordine del giorno questioni amministrative e la discussione e l'approvazione dei conti economici.
4. Le riunioni dell'Organo di controllo, sono valide qualora sia presente la maggioranza dei suoi componenti e le delibere dell'Organo sono prese a maggioranza assoluta. Le riunioni dell'Organo di controllo sono valide qualora sia presente la maggioranza dei suoi componenti e le delibere dell'Organo sono prese a maggioranza assoluta.
5. In caso di sostituzioni, dimissioni di uno o più componenti effettivi e supplenti dell'Organo di controllo o di decadenza dell'Organo, si rimanda alle norme dettate dal Codice civile.
6. L'organo di controllo rimane in carica anche in caso di decadenza della Presidenza e/o del Presidente nazionale o del Consiglio.
7. Ove obbligatorio ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs. 117/2017, il Congresso Nazionale nomina altresì il soggetto incarico della revisione legale dei conti. La revisione legale dei conti può essere affidata al Collegio Nazionale dei Revisori dei conti, a condizione che tutti i suoi membri siano revisori legali iscritti nell'apposito registro. Qualora i componenti del Collegio Nazionale dei Revisori dei Conti non siano tutti revisori legali iscritti nell'apposito registro, il Congresso Nazionale affida l'incarico della revisione legale dei conti ad un soggetto iscritto nell'apposito registro, ivi incluso il Presidente del Collegio, o ad una società di revisione legale.



ASSEMBLEA DI AVVIO ANNO SOCIALE

ART. 51

1. L'Assemblea di Avvio anno sociale è convocata annualmente dalla Presidenza nazionale per:
 - a) aggiornare sulle principali novità Tecniche, Amministrative e Gestionali che riguardano l'attività dei soci;
 - b) programmare le attività della stagione sportiva;
 - c) verificare l'efficacia delle politiche sportive, la vitalità delle Strutture, la capacità d'iniziativa degli Organi e lo stato delle risorse umane, organizzative ed economiche.
2. All'Assemblea partecipano:
 - a) la Presidenza nazionale;
 - b) il Consiglio nazionale;

- c) i Presidenti provinciali;
 - d) i Responsabili all'Organizzazione/Sviluppo Associativo ad ogni livello.
3. L'Assemblea è validamente costituita qualora siano presenti:
- a) in prima convocazione, almeno il 50% più uno degli aventi diritto;
 - b) in seconda convocazione, con qualsiasi numero di partecipanti, purché rappresentino almeno un terzo dei Comitati provinciali e regionali US Acli Aps.
4. Sia in prima, sia in seconda convocazione le decisioni sono prese con il voto favorevole della maggioranza degli aventi diritto presenti.

INCOMPATIBILITÀ

INCOMPATIBILITÀ ESTERNE

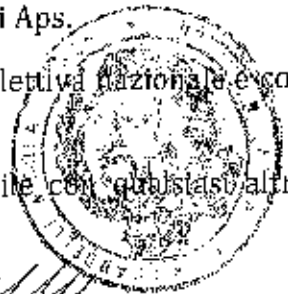
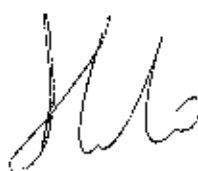
ART. 52

1. I componenti della Presidenza nazionale e le cariche di Presidente provinciale e regionale sono incompatibili con incarichi istituzionali inerenti lo sport, allo stesso livello, a livello superiore e nei Comuni capoluoghi di provincia.
2. La carica di Presidente nazionale è incompatibile con qualsiasi carica elettiva a livello nazionale in organismi riconosciuti dal CONI.

INCOMPATIBILITÀ INTERNE

ART. 53

1. La carica di Presidente Provinciale è incompatibile con quella di Presidente regionale e di Presidente nazionale.
2. La carica di Presidente regionale è incompatibile con quella di Presidente nazionale. La carica di Presidente Nazionale è incompatibile con qualsiasi altra carica elettiva e di nomina nell'ambito dell'US Acli Aps.
3. I componenti degli Organi di Giustizia sono incompatibili con qualsiasi altra carica e di nomina elettiva nazionale e con qualsiasi altra carica nell'ambito US Acli Aps.
4. I Revisori sono incompatibili con qualsiasi carica e di nomina elettiva nazionale e con qualsiasi altra carica nell'ambito US Acli Aps.
5. La carica di componente degli organi nazionali è incompatibile con qualsiasi altra carica elettiva nazionale.



ART. 54

1. Il Presidente nazionale e quelli regionali e provinciali sono eletti, anche in caso di ballottaggio, con il voto della maggioranza assoluta dei voti validamente espressi dei delegati, comprese le schede bianche, con esclusione dei voti nulli. Restano in carica per quattro anni coincidenti con il quadriennio Olimpico, o possono svolgere più mandati, ad eccezione del Presidente Nazionale che può svolgere non più di tre mandati.

2. I Presidenti territoriali regionali, in caso di candidatura successiva al terzo mandato consecutivo, sono eletti alle condizioni stabilite dall'art. 16 comma 2 del d.lgs. 23 luglio 1999, n. 242 e s.m.i.. In tali ipotesi, sia in prima sia in seconda convocazione, il Congresso elettivo è validamente costituito con la presenza di almeno la metà più uno (50%+1) degli aventi diritto al voto.

ORGANI DI GIUSTIZIA

ORGANI DI GIUSTIZIA

ART. 55

1. Gli Organi di giustizia dell'US AcLi Aps sono:

- a) Ufficio del Procuratore;
- b) Collegio dei Probiviri (regionale e nazionale);
- c) Commissione disciplinare (provinciale, regionale e nazionale);
- d) Collegio Arbitrale.

2. Gli Organi di Giustizia assicurano il rispetto dei principi dell'ordinamento interno e di quello giuridico sportivo, del Codice di Comportamento Sportivo emanato dal CONI così come la corretta organizzazione e gestione delle attività sportive, il rispetto del "fair play", la decisa opposizione ad ogni forma di illecito sportivo, all'uso di sostanze e metodi vietati, alla violenza sia fisica che verbale, alla commercializzazione ed alla corruzione. A tal fine garantiscono lo svolgimento delle funzioni inquirenti e assicurano l'impugnazione delle decisioni di primo grado secondo quanto previsto dallo Statuto e dai relativi regolamenti Associativi. In particolare, sono garantiti gli istituti della riabilitazione, astensione e riacquiescenza; nonché il diritto alla difesa e al contraddittorio, il principio della terzietà ed imparzialità dei giudici.

3. Affiliati e tesserati riconoscono ed accettano di rimettere ad un arbitrato la composizione di ogni controversia che non rientri nella specifica competenza degli Organi di giustizia dell'US AcLi Aps per la risoluzione delle controversie attinenti lo svolgimento dell'attività associativa.



4. Sono punibili coloro che, anche se non più tesserati, per i fatti commessi in costanza di tesseramento, si rendono responsabili della violazione dello Statuto, delle norme dell'US Acli Aps o di altra disposizione a loro applicabile.

5. L'US Acli Aps trasmetterà al CONI le decisioni definitive assunte dagli organi di giustizia sportiva per il loro inserimento nel Registro delle sanzioni disciplinari dell'ordinamento sportivo istituito presso il CONI, secondo le modalità e per le finalità che saranno individuate con separato regolamento attuativo da adottarsi a cura della Giunta Nazionale del CONI.

UFFICIO DEL PROCURATORE

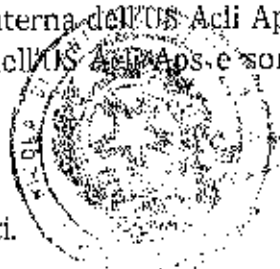
ART. 56

1. L'Ufficio del Procuratore è l'organo inquirente requirente dell'US Acli Aps;
 - a) è eletto dal Congresso nazionale tra persone con esperienza legale scelte anche al di fuori dell'Associazione;
 - b) è composto da tre componenti che nominano nella loro prima riunione il Presidente;
 - c) ha competenza su tutto il territorio nazionale: di volta in volta il Presidente affida ad un componente l'istruzione del caso.
2. All'ufficio del Procuratore devono essere inviate tutte le denunce relative alle infrazioni alla Statuto o per ogni tipo di violazione all'ordinamento sociale. Per le istanze di primo grado, il Procuratore ha l'obbligo, ricevuta la denuncia, di:
 - a) avvisare il/i denunciato/i dell'avvio di una procedura di indagine che lo/li riguardano;
 - b) completare l'istanza entro il termine di 30 giorni dalla data di ricevimento dell'esposto.Qualora, esaminato un caso, il Procuratore ritenga insufficiente la "notizia criminis" procede all'archiviazione della pratica comunicandone l'esito al denunciante.
3. Il ruolo di Procuratore non può essere esercitato per più di due mandati.

COLLEGIO DEI PROBIVIRI

ART. 57

1. I Collegi dei Probiviri sono gli Organi di disciplina e giustizia interna dell'US Acli Aps, formati da persone che non rivestono cariche elettive o di nomina nell'US Acli Aps e sono composti:
 - a) a livello regionale, da tre componenti effettivi e due supplenti;
 - b) a livello nazionale, da cinque componenti effettivi e due supplenti.



[Handwritten signatures]

2. I componenti effettivi, nella prima riunione, eleggono il Presidente che convoca quelle successive.
3. Il Collegio dei Probiviri, sia a livello regionale che nazionale, è competente per qualsiasi violazione alle norme associative e alle deliberazioni degli organi dell'US Acli Aps.
4. La Presidenza nazionale e quelle regionali devono fornire tempestivamente la documentazione loro richiesta dai Probiviri.
5. Al Collegio dei Probiviri devono essere inviate tutte le denunce relative alle infrazioni allo Statuto o per ogni tipo di violazione all'ordinamento sociale.
6. I componenti dei Collegi regionali e nazionale dei Probiviri, per qualunque causa assenti o impossibilitati a partecipare alle sedute, vengono sostituiti dai supplenti. Qualora l'impossibilità di uno o più componenti diventi definitiva, si procede al reintegro dell'Organo con i primi esclusi della votazione congressuale.
7. Per la validità delle deliberazioni si richiede la presenza di tutti i componenti che deliberano a maggioranza.
8. I componenti dei Collegi regionali e nazionale dei Probiviri sono invitati alle riunioni dei Consigli di pari livello.
9. I Probiviri rimangono in carica anche in caso di dimissioni o decadenza del rispettivo Presidente e/o Presidenze e/o Consigli US Acli Aps.



COLLEGIO REGIONALE DEI PROBIVIRI

ART. 58

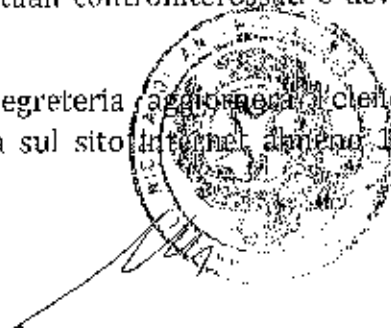
1. Il Collegio regionale dei Probiviri è l'Organo di giustizia che ha la competenza di deliberare in primo grado su ogni violazione relativa all'applicazione od interpretazione delle norme statutarie e regolamentari o controversia, connessa al rapporto associativo, che dovesse insorgere tra i seguenti soggetti:
 - a) Organi periferici provinciali dell'US Acli Aps facenti capo alla stessa regione o tra questa ed una sua provincia;
 - b) Organi US Acli Aps, a tutti i livelli, o singoli associati tesserati nel territorio regionale;
 - c) Organi nazionali e periferici US Acli Aps della regione;
 - d) Organi a livello nazionale US Acli Aps;
 - e) Organi facenti capo a diverse regioni US Acli Aps.
2. Il Collegio, ricevuta la denuncia, ha l'obbligo di avvisare il/i denunciato/i dell'avvio di una procedura che lo/li riguarda, entro 30 giorni dal ricevimento della denuncia stessa e di emettere una sentenza entro 60 giorni dalla comunicazione di avvio della procedura.

COLLEGIO NAZIONALE DEI PROBIVIRI

ART. 59

1. Avverso le decisioni dei Probiviri regionali, è possibile presentare ricorso al Collegio nazionale dei Probiviri, Organo di giustizia di secondo grado.
2. Il ricorso va presentato entro 15 giorni dal ricevimento della comunicazione della sentenza di primo grado, con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno. Il Collegio nazionale deve esprimere una sentenza nel termine di 60 giorni dal ricevimento del ricorso.
3. Le sentenze dei Probiviri nazionali sono definitive e inoppugnabili, fatto salvo quanto previsto dal successivo art. 63.
4. Il Collegio nazionale dei Probiviri assume funzioni consultive ed interpretative delle norme statutarie e regolamentari dell'US Acli Aps.
5. Accettazione o elezione delle candidature a componente del Collegio nazionale dei Probiviri. A tal fine:
 - a) l'elenco delle candidature deve essere pubblicato sul sito internet con link diretto dalla homepage almeno 30 giorni prima dello svolgimento del Congresso nazionale.
 - b) ai soggetti la cui candidatura sia stata dichiarata inammissibile è data altresì comunicazione dalla Segreteria nazionale a mezzo PEC (o mezzo equipollente) entro i successivi due giorni dalla data di pubblicazione di cui al precedente punto a).
 - c) entro i sette giorni successivi alla data di pubblicazione dell'elenco delle candidature sul sito internet di cui al precedente punto a), il soggetto escluso ovvero l'Ufficio del Procuratore possono proporre ricorso avverso l'esclusione a mezzo posta elettronica certificata (PEC) innanzi al Collegio Nazionale dei Probiviri. Il ricorso, a pena di inammissibilità deve essere sottoscritto dal ricorrente, deve contenere le motivazioni a sostegno dell'impugnazione nonché essere corredata da qualsiasi elemento utile ai fini della decisione.
 - d) l'impugnazione può anche essere proposta da un candidato ammesso ovvero dall'Ufficio del Procuratore che intendano contestare l'ammissibilità di altro/altri candidati. In tali casi il ricorso deve essere notificato a mezzo PEC nei medesimi termini di cui al punto precedente anche all'altro o agli altri eventuali controinteressati i quali hanno la facoltà di presentare le proprie controdeduzioni al Collegio Nazionale dei Probiviri, sempre a mezzo PEC, entro tre giorni dal ricevimento del ricorso.
 - e) il Collegio Nazionale dei Probiviri decide in camera di consiglio entro sette giorni dal ricevimento del ricorso con deposito contestuale delle motivazioni. La decisione deve essere comunicata a mezzo PEC sia al ricorrente sia agli eventuali controinteressati e deve essere contemporaneamente pubblicata sul sito internet.
 - f) all'esito del ricorso in caso di appello, la Segreteria aggiorna il elenco delle candidature e provvederà alla pubblicazione definitiva sul sito internet almeno 10 giorni prima della celebrazione del Congresso.

[Handwritten signature]



ART. 60

Le decisioni di primo grado sono immediatamente esecutive, fatta salva la facoltà dell'Organo di appello, su istanza di parte e qualora ricorrano gravissimi motivi, di sospendere del tutto o in parte, l'efficacia esecutiva o l'esecuzione della decisione impugnata.

ART. 61

1. I provvedimenti che i Collegi dei Probiviri possono adottare sono:
 - a) il richiamo;
 - b) la deplorazione;
 - c) la sospensione da un mese a due anni, con conseguente decadenza da ogni incarico;
 - d) l'espulsione dall'US Acli Aps.
2. Per le irregolarità nei confronti dei regolamenti di gara si applicano le sanzioni previste dagli stessi regolamenti.



GIUSTIZIA SPORTIVA

COMMISSIONE DISCIPLINARE

ART. 62

1. La Commissione disciplinare, ha giurisdizione sulle norme regolamentari e tecniche delle attività sportive organizzate dall'US Acli Aps ai vari livelli.
2. La Commissione disciplinare è eletta a tutti i livelli, dal Congresso di competenza ed è composta da tre giudici effettivi e due supplenti. I Comitati provinciali con meno di 6.000 iscritti o i Comitati Regionali con meno di 12.000 iscritti possono eleggere un Giudice unico e un supplente.
3. È validamente costituita, nel caso di collegio, se sono presenti 3 componenti e delibera, entro il tempo di 30 giorni dall'istruzione della pratica a maggioranza dei presenti.
4. Le sanzioni che essa può comminare sono:
 - a) la diffida;
 - b) la squalifica di entità rapportata alla gravità dell'infrazione commessa;
 - c) l'ammenda;

- d) la partita persa;
- e) l'esclusione dalla manifestazione.

Qualora la Commissione ravvisi comportamenti gravemente lesivi delle norme statutarie e dell'ordinamento sociale, trasmette la documentazione ai Probiviri per i provvedimenti di competenza.

- 5. La Commissione disciplinare, o il Giudice Unico, Provinciale in via ordinaria è competente in prima istanza per le manifestazioni di quel livello.
- 6. La Commissione disciplinare, o il Giudice Unico, regionale in via ordinaria è competente in prima istanza per le manifestazioni regionali/interregionali o per le manifestazioni nazionali svolte in quella regione.
- 7. Avverso le decisioni di prima istanza, si può opporre ricorso di seconda istanza alla Commissione disciplinare nazionale.

VINCOLO DI GIUSTIZIA

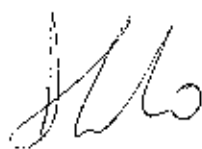
ART. 63

- 1. Gli affiliati e i tesserati attraverso la sottoscrizione della domanda di affiliazione o di tesseramento, accettano implicitamente lo Statuto e i regolamenti dell'US Acli Aps in ogni loro parte e ad ogni effetto.
- 2. I provvedimenti adottati dagli Organi dell'US Acli Aps hanno piena e definitiva efficacia nell'ambito dell'ordinamento sociale e nei confronti degli affiliati e degli associati all'Ente.
- 3. Gli affiliati e gli associati, per la risoluzione delle controversie di qualsiasi natura, comunque connesse alla attività sportiva svolta nell'US Acli Aps, si impegnano a non adire altre autorità al di fuori di quelle dell'US Acli Aps.
- 4. La Presidenza nazionale, per particolari e giustificati motivi, può concedere deroghe a quanto disposto dal comma precedente. Ricevuta la richiesta di deroga, ha 40 giorni di tempo per esprimersi nel merito, dando all'interessato comunicazione scritta e motivata della propria decisione. Passati i 40 giorni senza pronunciamento, la deroga si ritiene concessa.
- 5. L'inosservanza della presente disposizione comporta l'adozione di sanzioni disciplinari fino all'espulsione.

COLLEGIO ARBITRALE

ART. 64

- 1. Il Collegio è composto da tre arbitri nominati uno per parte e da un Presidente scelto in accordo dai due componenti.



2. Qualora uno degli arbitri di parte non fosse nominato o i due arbitri non trovino l'accordo per nominare il Presidente, la competenza per le nomine passa al Collegio nazionale dei Probiviri.
3. Gli arbitri giudicano quali amichevoli compositori inappellabili e senza formalità procedurali.
4. Il lodo, deliberato a maggioranza, deve essere pronunciato entro 60 giorni dalla nomina del Presidente e deve essere depositato entro 10 giorni dalla sua firma alla Segreteria nazionale che avvisa le parti. Il lodo deve contenere anche le modalità di esecuzione dello stesso.
5. Il dispositivo omesso deve essere firmato da tutti gli arbitri; qualora uno non fosse disposto alla firma, è sufficiente quella della maggioranza purché sia scritto che erano comunque presenti tutti e tre gli arbitri, con espressa dichiarazione che uno di questi non ha voluto o potuto firmare.



NORME GENERALI

DECORRENZA ANNO SOCIALE ED ESERCIZIO FINANZIARIO

ART. 65

L'anno sociale inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ciascun anno. L'esercizio finanziario inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ciascun anno.

PATRIMONIO E AMMINISTRAZIONE

ART. 66

1. Il patrimonio dell'US Acli Aps è costituito dai contributi dei soci e dai beni mobili ed immobili ad esso pervenuti per qualsiasi titolo o causa. E' comprensivo di ricavi, rendite, entrate comunque denominate ed è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.
2. Nell'US Acli Aps, in quanto associazione senza scopo di lucro, ai fini dell'art. 8, comma 1, del D.Lgs. n. 117/2017, è vietato distribuire anche in modo indiretto utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve, comunque denominate, o capitale a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo, durante la vita dell'Associazione.
3. È fatto obbligo di reinvestire gli eventuali avanzi di gestione, secondo le delibere degli Organi competenti, ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

4. La quota o contributo associativo non è rivalutabile ed è esclusa, a qualsiasi titolo, la sua trasmissibilità.
5. I singoli soci, in caso di recesso, non hanno diritto di chiedere all'US Acli Aps la divisione del fondo comune né pretendere quota alcuna finché l'Associazione è in essere.
6. Le Presidenze provinciali e regionali devono trasmettere alla Presidenza nazionale l'inventario dei beni dell'US Acli Aps di loro pertinenza.



M. L.

[Signature]

ART. 67

1. Per tutte le operazioni di carattere amministrativo, economico e finanziario sono necessarie le firme congiunte di due persone indicate dalla Presidenza.
2. Gli Organi provinciali e regionali rispondono direttamente per le obbligazioni assunte e non impegnano gli altri livelli dell'Associazione.

SCIoglimento

ART. 68



1. Lo scioglimento delle Strutture dell'US Acli Aps deve essere deciso in apposite riunioni:
 - a) per le associazioni/società sportive con le modalità previste dal proprio statuto;
 - b) per le Strutture provinciali, regionali e nazionale dai rispettivi Congressi.
2. In caso di estinzione o scioglimento di Strutture provinciali o regionali dotate o non dotate della qualifica di enti del Terzo settore, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio del Registro unico nazionale del Terzo settore e salva diversa destinazione imposta dalla legge, alla Struttura nazionale in qualità di ETS.
3. In caso di scioglimento o mancata riaffiliazione di una associazione/società sportiva, essa deve restituire i beni avuti in uso da Strutture dell'US Acli Aps.

ART. 69

1. In caso di estinzione o scioglimento dell'US Acli Aps, deliberato in apposito Congresso straordinario, la Presidenza nazionale cura il procedimento di dismissione e tutti gli atti relativi, curando in particolare la cessazione di ogni rapporto economico con fornitori, dipendenti ed enti previdenziali e fiscali.
2. Il patrimonio residuo, in ottemperanza alle disposizioni di legge, viene devoluto alle ACLI Aps nazionali a condizione che siano qualificate come Ente del Terzo settore iscritte al RUNTS o ad altri enti del Terzo settore, previo parere positivo dell'Ufficio del Registro unico nazionale del Terzo settore competente.
3. Il Congresso straordinario che delibera lo scioglimento deve raggiungere il quorum di presenze pari ai $\frac{3}{4}$ degli associati.
4. La delibera di scioglimento deve essere approvata da almeno $\frac{3}{4}$ degli associati.

PROCESSI VERBALI E SVOLGIMENTO RIUNIONI

ART. 70

1. Ciascun Organo dell'US Acli Aps, ad ogni livello, designa il Segretario verbalizzante che provvede a redigere il verbale delle riunioni, a sottoporlo all'approvazione nella seduta successiva, a custodirlo in archivio e inviarne copia, per conoscenza, al Responsabile nazionale all'Organizzazione/ Sviluppo Associativo.
2. Tutte le riunioni, a ciascun livello, possono tenersi in videoconferenza, previa indicazione nell'avviso di convocazione. In tali casi, devono essere assicurate:
 - a. l'individuazione di tutti i partecipanti in ciascun punto del collegamento;
 - b. la possibilità per ciascuno dei partecipanti di intervenire, di esprimere oralmente il proprio avviso, di visionare, ricevere o trasmettere eventuale documentazione,
 - c. nonché la contestualità dell'esame e della deliberazione.
3. In caso di svolgimento in videoconferenza la riunione si considera tenuta nel luogo in cui si trova il Presidente dell'Organo e, nel caso del Consiglio, il luogo in cui si trova il Presidente US Acli Aps di pari livello.

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI OPERAZIONI STRAORDINARIE

ART. 71

Si deroga a quanto previsto dall'art. 98 del Codice del Terzo Settore prevedendone la non applicabilità.

MODIFICHE STATUTARIE ART. 72

1. Lo Statuto può essere modificato:
 - a) dal Congresso nazionale;
 - b) dal Consiglio nazionale limitatamente agli adeguamenti di legge o alle richieste del CONI, ai fini del riconoscimento sportivo. Per le riunioni del Consiglio nazionale relative all'approvazione delle citate modifiche statutarie, è richiesto un quorum costitutivo in seconda convocazione non inferiore al 20%.
2. La seduta per la modifica dello Statuto è valida se sono rappresentati $\frac{2}{3}$ degli associati/consiglieri.



3. Le proposte di modifica allo Statuto devono essere avanzate dai Consigli provinciali, regionali e nazionale nonché dai Congressi provinciali e regionali ed inviate alla Presidenza nazionale entro i termini stabiliti nel Regolamento del Congresso, in modo che il Consiglio nazionale possa esprimere un parere di merito.

4. L'US Acli Aps, quale associazione specifica promossa dalle ACLI Aps, è tenuta alla trasmissione dello Statuto al Consiglio nazionale ACLI Aps.

5. Le decisioni di modifica dello Statuto sono assunte se approvate dalla maggioranza dei presenti. Per il solo Congresso straordinario relativo all'approvazione delle modifiche statutarie, è previsto un quorum costitutivo in seconda convocazione non inferiore al 20%.

6. Lo Statuto e le relative modifiche apportate devono essere trasmesse al CONI per l'approvazione ai fini sportivi, ed entrano in vigore a seguito dell'approvazione da parte di quest'ultimo.



REGOLAMENTO DI ATTUAZIONE

ART. 73

1. Il presente Statuto è attuato da apposite normative regolamentari:

- a) il Regolamento nazionale, approvato dal Consiglio nazionale;
- b) i Regolamenti regionali, approvati dai rispettivi Consigli regionali, e ratificati dal Consiglio nazionale;
- c) i Regolamenti provinciali, approvati dai rispettivi Consigli provinciali, e ratificati dai rispettivi Consigli regionali e nazionale.

2. Per i Comitati territoriali che non adempiano, entro 3 mesi dall'approvazione del Regolamento nazionale, alla delibera del proprio Regolamento provinciale/regionale saranno vincolanti le norme contenute nel Regolamento nazionale.

ENTRATA IN VIGORE

ART. 74

Il presente Statuto entra in vigore dal giorno successivo a quello dell'approvazione da parte della Giunta Nazionale del CONI.

Riferimenti legislativi e normativi:

- Art. 36 e seguenti, Codice Civile;
- D.Lgs. 23 luglio 1999 n. 242 e successive modifiche ed integrazioni;
- Art. 90 L. 27 dicembre 2002, n. 289 e successive modifiche ed integrazioni;
- DD.Lgs. 28 febbraio 2021, n. 36, 37, 38 e 39 e successive modifiche ed integrazioni;
- D.Lgs. 3 agosto 2017 n. 117 e successive modifiche ed integrazioni.

INDICE DEGLI ARGOMENTI

NATURA E FINALITÀ

Art. 1 - Natura

Art. 2 - Finalità

Art. 3 - Attività di interesse generale

Art. 4 - Attività diverse

Art. 5 - Raccolta fondi

Art. 6 - Sede

Art. 7 - Modalità operative

SOCI, VOLONTARI E AFFILIATI

Art. 8, 9 - Soci

Art. 10 - Volontari

Art. 11, 12, 13 - Affiliati

STRUTTURE E ORGANI

Art. 14 - Strutture e organi

Art. 15 - Requisiti organi



[Handwritten signatures]

Art. 16 – Decadenza

ORGANI PROVINCIALI

Art. 17, 18, 19 – Congresso provinciale

Art. 20 – Consiglio provinciale

Art. 21 – Presidenza provinciale

Art. 22, 23, 24, 25 – Rappresentanza e poteri

Art. 26 - Collegio Provinciale dei Revisori dei conti

Art. 27 – Revisore unico

ORGANI REGIONALI

Art. 28, 29, 30 – Congresso regionale

Art. 31 – Consiglio regionale

Art. 32 – Presidenza regionale

Art. 33, 34, 35, 36 – Rappresentanza e poteri

Art. 37 - Collegio Regionale dei Revisori dei conti

Art. 38 – Revisore unico

ORGANI NAZIONALI

Art. 39, 40, 41 – Congresso nazionale

Art. 42 – Consiglio nazionale

Art. 43 – Presidenza nazionale

Art. 44, 45 – Interventi straordinari

Art. 46, 47, 48, 49 – Rappresentanza e poteri

Art. 50 - Collegio Nazionale dei Revisori dei conti

Art. 51 – Assemblea di avvio anno sociale

INCOMPATIBILITÀ

Art. 52 – Esterne

Art. 53, 54 – Interne



ORGANI DI GIUSTIZIA

Art. 55 – Organi di giustizia

Art. 56 – Ufficio del Procuratore

Art. 57, 58, 59, 60, 61 – Collegio dei Probiviri

Art. 62 – Commissione disciplinare

Art. 63 – Vincolo di giustizia

Art. 64 – Collegio arbitrale

NORME GENERALI

Art. 65 – Decorrenza anno sociale ed esercizio finanziario

Art. 66, 67 – Patrimonio e amministrazione

Art. 68, 69 – Scioglimento

Art. 70 – Processi verbali e svolgimento riunioni

Art. 71 – Disposizioni in materia di operazioni straordinarie

Art. 72 – Modifiche statutarie

Art. 73 – Regolamento di attuazione

Art. 74 – Entrata in vigore

Senatore

Luigi

